

Generali Italia S.p.A.

# GENERAFUTURO

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione

(Art. 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

## Regolamento





## **INDICE**

### **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP**

Art.1 - Denominazione

Art.2 - Istituzione del PIP

Art.3 - Scopo

### **PARTE II - CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

Art.4 - Regime della forma pensionistica

Art.5 - Destinatari

Art.6 - Scelte di investimento

Art.7 - Spese

### **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

Art.8 - Contribuzione

Art.9 - Determinazione della posizione individuale

Art.10 - Prestazioni pensionistiche

Art.11 - Erogazione della rendita

Art.12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art.13 - Anticipazioni

Art. 14 - Altre prestazioni assicurative

### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

Art.15 - Separatezza patrimoniale e contabile

Art.16 - Responsabile

Art.17 - Conflitti di interesse

### **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

Art.18 - Modalità di adesione

Art.19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art.20 - Comunicazioni e reclami

### **PARTE VI - NORME FINALI**

Art.21 - Modifiche al Regolamento

Art.22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP

Art.23 - Rinvio

### **ALLEGATO**

Disposizioni in materia di Responsabile



## **PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL PIP**

### **Art. 1 - Denominazione**

- 1 GENERAFUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione, di seguito definito "PIP", è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

### **Art. 2 - Istituzione del PIP**

- 1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia Generali Italia S.p.A. di seguito definita "Compagnia".
- 2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito "COVIP".
- 3 Il PIP è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
- 4 La Compagnia ha sede legale in Mogliano Veneto (TV) - Italia.

### **Art. 3 - Scopo**

- 1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

## **PARTE II - CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

### **Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

- 1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 5 - Destinatari**

- 1 L'adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.

### **Art. 6 - Scelte di investimento**

- 1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi con riferimento unicamente a quelli indicati all'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Per l'individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all'art. 2 del citato decreto.
- 2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale dell'aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
- 3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate e/o al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione.
- 4 L'investimento delle risorse delle gestioni interne separate e dei fondi interni è effettuato nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione, dall'art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle condizioni generali di contratto, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.

- 5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
- 6 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie la gestione interna separata o il fondo interno, ovvero le combinazioni degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente.

#### **Art. 7 - Spese**

- 1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle condizioni generali di contratto. Le spese e gli oneri non espressamente indicati nelle condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
- 2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
  - a) spese relative alla fase di accumulo:**
    - a.1) direttamente a carico dell'aderente**, espresse in percentuale sui versamenti;
    - a.2) indirettamente a carico dell'aderente**, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata e/o come commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno;
  - b) spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia:
    - b.1)** per la riallocazione della posizione individuale maturata tra la gestione interna separata/fondo interno;
  - c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento;
  - d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative** di cui all'art. 14 del Regolamento.

Le spese di partecipazione al PIP possono essere differenziate unicamente in presenza di convenzionamenti.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

- 3 Qualora le risorse siano impegnate per l'acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione interna separata/fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- 4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata/fondo interno possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse e il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
- 5 Le condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
- 6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

## **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Art. 8 - Contribuzione**

- 1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.
- 2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
- 3 L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto.
- 4 È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 5 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese di cui all'art. 7 comma 2 lett. a.1 e delle somme destinate, secondo quanto esplicitamente previsto nelle condizioni generali di contratto, a copertura delle prestazioni accessorie.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all'aderente e/o in base al rendimento del fondo interno nella quale risulta investita.
- 4 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene effettuato secondo le modalità indicate nelle condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell'iscrizione nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
- 5 Il rendimento di ogni singolo fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del fondo interno le attività che costituiscono il patrimonio del fondo interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 6 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza annuale. In caso di esercizio di prerogative individuali dell'aderente, la Compagnia riconosce il rendimento così calcolato, per il rateo di competenza, anche con riferimento ai mesi successivi all'ultima rivalutazione. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nel fondo interno, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati nei rispettivi regolamenti e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
- 7 Nei casi, indicati nelle condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest'ultima viene integrata a tale maggior valore.

## **Art. 10 - Prestazioni pensionistiche**

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- 5 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 6 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 8 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 12, commi 6 e 7.

## **Art. 11 - Erogazione della rendita**

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni nelle forme di seguito indicate:
  - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
  - una rendita vitalizia controassicurata: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita; alla sua morte è previsto il pagamento ai beneficiari designati di un capitale pari alla differenza tra il premio di controassicurazione e il prodotto tra la rata della rendita assicurata e il numero di rate effettivamente corrisposte;
  - una rendita raddoppiata in caso di non autosufficienza verificatasi nel corso della fase di erogazione (tale scelta è consentita esclusivamente agli aderenti che non siano già non autosufficienti al termine della fase di accumulo).

- 3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'IVASS; in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle condizioni generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

## **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 4.
- 3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
- 6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.

## **Art. 13 - Anticipazioni**

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di

risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

#### **Art. 14 - Altre prestazioni assicurative**

A fronte del versamento di contributi volontari, è prevista:

- una copertura accessoria obbligatoria per il caso di non autosufficienza nel corso della fase di accumulo, che prevede l'erogazione di una rendita annua vitalizia e la maggiorazione della rendita previdenziale;
- una copertura accessoria facoltativa per il caso di non autosufficienza nel corso della fase di accumulo, che prevede l'erogazione di una rendita annua vitalizia di importo raddoppiato rispetto a quello erogabile a fronte della copertura assicurativa obbligatoria, e la maggiorazione della rendita previdenziale.

Si rinvia per i dettagli alle condizioni generali di contratto.

### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **Art. 15 - Separatezza patrimoniale e contabile**

- 1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, 'patrimonio del PIP'), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
- 2 Il patrimonio del PIP è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
- 3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall'IVASS.
- 4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.

#### **Art. 16 - Responsabile**

- 1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.

### **Art. 17 - Conflitti di interesse**

- 1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

## **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Art. 18 - Modalità di adesione**

- 1 L'adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle condizioni generali di contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
- 2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al PIP comporta l'integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 22 del Regolamento.

### **Art. 19 - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

- 1 La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa, le condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti della gestione interna separata/fondo interno, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13 e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia, in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
- 2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

### **Art. 20 - Comunicazioni e reclami**

- 1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

## **PARTE VI - NORME FINALI**

### **Art. 21 - Modifiche al Regolamento**

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 22.

### **Art. 22 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del PIP**

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale

maturata ad altra forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

- 2 La Compagnia comunica a ogni aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l'introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

#### **Art. 23 - Rinvio**

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle condizioni generali di contratto si fa riferimento alla normativa vigente.

### **ALLEGATO - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE**

#### **Art. 1 - Nomina e cessazione dall'incarico**

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito "Compagnia"). L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
- 4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell'incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

#### **Art. 2 - Requisiti e incompatibilità**

- 1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia, ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore della Compagnia.

#### **Art. 3 - Decadenza**

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **Art. 4 - Retribuzione**

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
- 2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.

- 3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP, salva diversa decisione della Compagnia.

#### **Art. 5 - Autonomia del Responsabile**

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al PIP.

#### **Art. 6 - Doveri del Responsabile**

- 1 Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata/fondo interno in base ai quali si rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:**
    - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quanto indicato nelle condizioni generali di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata/fondo interno avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
    - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
  - b) **vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:**
    - i) la separazione patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
    - ii) le procedure organizzative atte a garantire la separazione contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la separazione contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
    - iii) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
  - c) **vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
    - i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento dell'adesione al PIP sia durante il rapporto;
    - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti indicate nelle condizioni generali di contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
    - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti ed in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
    - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
    - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.

- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l'erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
- 4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 7 - Rapporti con la COVIP**

##### 1 Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni relative all'attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 8 - Responsabilità**

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione*

Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5095  
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

**Nota informativa per i potenziali aderenti  
depositata presso la Covip in data 29.09.2015**

La presente Nota informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionistica complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota informativa è redatta da Generali Italia S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP medesima.

Generali Italia S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.





## **INDICE**

### **SCHEDA SINTETICA**

#### **A. PRESENTAZIONE DI GENERAFUTURO**

- A.1. Elementi di identificazione di GENERAFUTURO
- A.2. Destinatari
- A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

#### **B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**

#### **C. SEDI E RECAPITI UTILI**

#### **D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI GENERAFUTURO**

- D.1. Contribuzione
- D.2. Proposte di investimento
- D.3. Rendimenti storici
- D.4. Prestazioni assicurative accessorie
- D.5. Costi nella fase di accumulo
- D.6. Indicatore sintetico dei costi

#### **E. CONVENZIONAMENTI**

### **CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**

#### **A. INFORMAZIONI GENERALI**

- A.1. Lo scopo
- A.2. La costruzione della prestazione complementare
- A.3. Il modello di governance

#### **B. LA CONTRIBUZIONE**

#### **C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI**

- C.1. Indicazioni generali
- C.2. Fondo interno/gestione separata
  - a) Politica di investimento e rischi specifici
  - b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
- C.3. Le combinazioni predefinite fondo interno/gestione separata
- C.4. Modalità di impiego dei contributi

#### **D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)**

- D.1. Prestazioni pensionistiche
- D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
- D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

#### **E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO**

- E.1. Prestazioni assicurative accessorie
- E.2. Anticipazioni e riscatti
- E.3. Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento

E.4. Trasferimento della posizione individuale

## **F. I COSTI**

F.1. Costi nella fase di accumulo

- a) Dettaglio dei costi
- b) Indicatore sintetico dei costi

F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita

## **G. IL REGIME FISCALE**

## **H. ALTRE INFORMAZIONI**

- H.1. Adesione
- H.2. Valorizzazione dell'investimento
- H.3. Comunicazioni agli iscritti
- H.4. Progetto esemplificativo
- H.5. Reclami

## **INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE**

### **A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI**

### **B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO**

### **C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI**

## **GLOSSARIO**

## **SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**

### **A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DI GENERAFUTURO**

### **B. GENERAFUTURO**

### **C. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

### **D. I GESTORI DELLE RISORSE**

### **E. L'EROGAZIONE DELLE RENDITE**

### **F. LE ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE**

### **G. LA REVISIONE CONTABILE**

### **H. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI**

## **MODULO DI ADESIONE**

# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione*

## **Scheda sintetica**

(dati storici aggiornati al 31/12/2014)

La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di GENERAFUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all'adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell'intera Nota informativa, del Regolamento e delle Condizioni generali di contratto.

In caso in cui si riscontri nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.

Sezione aggiornata al 29/09/2015





## **A. PRESENTAZIONE DI GENERAFUTURO**

### **A.1. Elementi di identificazione di GENERAFUTURO**

GENERAFUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione, di seguito "GENERAFUTURO" è una forma di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

GENERAFUTURO è stato istituito da Generali Italia S.p.A., Società appartenente al Gruppo Generali, ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n° 5095.

### **A.2. Destinatari**

GENERAFUTURO è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su base individuale.

### **A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale**

GENERAFUTURO è una forma pensionistica individuale attuata mediante contratto di assicurazione sulla vita, operante in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti). Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita gestite da Generali Italia S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all'interno della Compagnia.

## **B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE**

L'adesione a GENERAFUTURO è libera e volontaria. La partecipazione alle forme di previdenza complementare, disciplinate dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, consente all'aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di contratto, il Documento sul regime fiscale, il Documento sull'erogazione delle rendite, il Documento sulle anticipazioni e l'ulteriore materiale informativo predisposto dalla forma pensionistica complementare sono disponibili nell'apposita sezione del sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).

La suddetta documentazione è inoltre disponibile presso le Agenzie.

**Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del piano pensionistico e il rapporto tra Generali Italia S.p.A. e l'aderente sono contenute nel Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto.**

## **C. SEDI E RECAPITI UTILI**

**Sede legale:** Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV) - ITALIA.

**Recapito telefonico:** 041.5492111

**Sito internet:** [www.generali.it](http://www.generali.it)

**Indirizzo di posta elettronica:** [info.it@generali.com](mailto:info.it@generali.com)

## D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI GENERAFUTURO

### D.1. Contribuzione

Periodicità versamento contributi	libera
Versamenti successivi	possibili in ogni momento del piano di versamento

È facoltà dell'aderente variare la misura della contribuzione scelta all'atto dell'adesione, sospenderne o interromperne il versamento.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro.

Ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale nei seguenti casi:

- lavoratori iscritti dopo il 28 aprile 1993 e già occupati a tale data: provvedono al versamento almeno del TFR previsto dagli accordi collettivi;
- lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993: se non iscritti a forme pensionistiche complementari, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252/2005, è consentito scegliere entro sei mesi dalla predetta data se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare (articolo 8, comma 7, lett. c) 2, decreto legislativo n. 252/2005).

### D.2. Proposte d'investimento

Denominazione	Tipologia	Descrizione	Garanzia
<b>GESAV GLOBAL</b> <i>Gestione Speciale per la previdenza</i>	<b>Gestione interna separata</b>  (tipologia della linea di investimento: obbligazionaria)	<b>Finalità:</b> la politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in coerenza con la lunghezza media di un piano pensionistico e in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito.  <b>Orizzonte temporale:</b> medio  <b>Grado di rischio:</b> basso	sì
<b>A.G. EUROPEAN EQUITY</b>	<b>Fondo assicurativo interno</b>  (tipologia della linea di investimento: azionaria)	<b>Finalità:</b> la gestione, prevalentemente destinata ai sottoscrittori con una propensione al rischio medio-alta, ha come obiettivo la crescita del capitale investito in un orizzonte temporale lungo. Pertanto l'orizzonte temporale è coerente con la durata media di un piano pensionistico.  <b>Orizzonte temporale:</b> lungo  <b>Grado di rischio:</b> medio-alto	no

Denominazione	Descrizione	Composizione
<b>MODERATA EUROPEA</b>	Questa linea di investimento è rivolta a chi ha una propensione al rischio media e intende proteggere nel tempo il valore reale dei propri versamenti, pur non rinunciando a una componente con un rischio medio-alto.	60% Gesav Global 40% A.G. European Equity
<b>BILANCIATA EUROPEA</b>	Questa linea di investimento è rivolta a chi ha una propensione al rischio elevata e intende proteggere il valore reale dei propri versamenti e al tempo stesso cogliere le opportunità offerte dal mercato azionario sopportando un maggior grado di rischio.	40% Gesav Global 60% A.G. European Equity

### D.3. Rendimenti storici

Rendimento annuo	2014	2013	2012	2011	2010
Gesav Global	2,95%	3,47%	3,99%	3,48%	3,89%
A.G. European Equity	0,66%	14,13%	13,03%	-8,13%	3,92%
Linea Moderata Europea	2,03%	7,73%	7,61%	-1,16%	3,90%
Linea Bilanciata Europea	1,58%	9,87%	9,41%	-3,49%	3,91%

Rendimento medio annuo composto	3 anni	5 anni
Gesav Global	3,47%	3,56%
A.G. European Equity	9,10%	4,39%
Linea Moderata Europea	5,79%	3,89%
Linea Bilanciata Europea	6,92%	4,06%

### D.4. Prestazioni assicurative accessorie

Tipologia di prestazione	Adesione	Caratteristiche della prestazione
LTC	Obbligatoria	In caso di non autosufficienza è erogata una rendita vitalizia di 3.000 euro annui e una maggiorazione del 30% della rendita previdenziale.
LTC	Facoltativa	In caso di non autosufficienza è erogata una rendita vitalizia di 6.000 euro annui, in luogo dei 3.000 euro previsti dalla copertura obbligatoria, e una maggiorazione del 30% della rendita previdenziale.

## D.5. Costi nella fase di accumulo

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
<b>Spese di adesione</b>	non previste
<b>Spese da sostenere durante la fase di accumulo:</b>	
Direttamente a carico dell'aderente:	in percentuale dei contributi versati: 4,75% del contributo, prelevato all'atto di ciascun versamento. Per i clienti di Generali Italia S.p.A., che per la prima volta aderiscano a una forma pensionistica complementare individuale della Società, con età inferiore o uguale a 40 anni compiuti all'atto dell'adesione e che scelgano la modalità di pagamento con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), i versamenti effettuati nei primi due anni a partire dall'adesione non saranno oggetto dell'applicazione del suddetto costo.
Indirettamente a carico dell'aderente (1):	
- <i>A.G. European Equity</i>	Commissione annua di gestione: 2,05% Commissione di incentivo: non prevista
- <i>Gesav Global</i>	Valore trattenuto: prelievo sul rendimento dalla gestione separata: 1,3% Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.
<i>(1) Oltre alle commissioni indicate, sul patrimonio del fondo interno e della gestione separata possono gravare unicamente le seguenti altre spese: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di propria competenza.</i>	
<b>Spese da sostenere per l'esercizio di prerogative individuali:</b>	
Anticipazione	non previste
Trasferimento	non previste
Riscatto	non previste
Riallocazione del flusso contributivo	non previste
Riallocazione della posizione individuale (switch)	prima operazione gratuita, ogni successiva operazione 60,00 €
<b>Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie ad adesione obbligatoria</b>	
LTC	La copertura di durata annuale ha un premio di 30,00 euro. In caso di scelta della prestazione LTC ad adesione facoltativa l'aderente sostiene un costo annuale aggiuntivo di 30,00 euro.

## D.6. Indicatore sintetico dei costi

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI Aderente: 30 anni all'adesione Modalità di pagamento: CON ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	ANNI DI PERMANENZA			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
<i>Linee di investimento</i>				
<b>Gesav Global</b> di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	<b>2,12%</b> 0,83%	<b>2,65%</b> 0,41%	<b>2,19%</b> 0,22%	<b>1,58%</b> 0,06%
<b>A.G. European Equity</b> di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	<b>2,95%</b> 0,83%	<b>3,49%</b> 0,41%	<b>3,04%</b> 0,22%	<b>2,43%</b> 0,06%
<b>Moderata Europea</b> di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	<b>2,45%</b> 0,83%	<b>2,98%</b> 0,41%	<b>2,53%</b> 0,22%	<b>1,90%</b> 0,06%
<b>Bilanciata Europea</b> di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	<b>2,62%</b> 0,83%	<b>3,15%</b> 0,41%	<b>2,69%</b> 0,22%	<b>2,07%</b> 0,06%

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI Aderente: 30 anni all'adesione Modalità di pagamento: SENZA ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD)	ANNI DI PERMANENZA			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
<i>Linee di investimento</i>				
<b>Gesav Global</b> di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	<b>5,37%</b> 0,83%	<b>3,34%</b> 0,41%	<b>2,39%</b> 0,22%	<b>1,60%</b> 0,06%
<b>A.G. European Equity</b> di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	<b>6,18%</b> 0,83%	<b>4,16%</b> 0,41%	<b>3,23%</b> 0,22%	<b>2,45%</b> 0,06%
<b>Moderata Europea</b> di cui costo per la prestazione accessoria obbligatoria	<b>5,69%</b> 0,83%	<b>3,66%</b> 0,41%	<b>2,72%</b> 0,22%	<b>1,92%</b> 0,06%
<b>Bilanciata Europea</b> di cui, costo per la prestazione accessoria obbligatoria	<b>5,85%</b> 0,83%	<b>3,83%</b> 0,41%	<b>2,89%</b> 0,22%	<b>2,09%</b> 0,06%

L'indicatore sintetico dei costi rappresenta l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale maturata, stimata facendo riferimento ad un aderente tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. sezione "Caratteristiche della forma di previdenza complementare").

**ATTENZIONE:** Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, l'indicatore sintetico ha una valenza meramente orientativa.

## E. CONVENZIONAMENTI

Per determinate collettività vengono praticate condizioni differenti; con riferimento alle Tabelle "**Costi nella fase di accumulo**" e "**Indicatore sintetico dei costi**" gli importi indicati devono pertanto intendersi come importi massimi applicabili.

# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo*

*Fondo Pensione*

**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**

Sezione aggiornata al 29/09/2015





## A. INFORMAZIONI GENERALI

### A.1. Lo scopo

L'aumento dell'età media della popolazione e il conseguente aumento del numero di pensionati rispetto a quello delle persone che lavorano comporta una riduzione delle prestazioni che saranno erogate dai sistemi pensionistici di base. È quindi necessario integrare quanto verrà erogato al momento del pensionamento, cominciando prima possibile a costruire una "pensione complementare".

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi si iscrive a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari vantaggi fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo "Il regime fiscale").

GENERAFUTURO ha lo scopo di consentire all'aderente di percepire, dal momento del pensionamento, una pensione complementare ("rendita") che si aggiunge alla pensione di base e contribuisce al sostegno del tenore di vita nell'età anziana. A tal fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi e alla gestione delle risorse, nell'esclusivo interesse dell'aderente e secondo le opzioni di investimento dallo stesso indicate.

### A.2. La costruzione della prestazione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la posizione individuale dell'aderente, che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.

Durante tutta la c.d. "fase di accumulo", cioè il periodo che intercorre da quando si effettua il primo versamento alla data di erogazione della prestazione pensionistica, la "posizione individuale" rappresenta quindi la somma accumulata tempo per tempo.

Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella c.d. "fase di erogazione", cioè per tutto il resto della vita dell'aderente.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo, qualora ve ne siano i requisiti, per l'erogazione di anticipazioni, riscatti e per i trasferimenti ad altre forme pensionistiche complementari. Per le modalità di costituzione della posizione individuale si rinvia alla Parte III del Regolamento.

### A.3. Il modello di governance

Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di GENERAFUTURO costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia. Il patrimonio di GENERAFUTURO è destinato all'erogazione agli aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei piani individuali di previdenza istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte.

La Società nomina un Responsabile con i requisiti previsti all'articolo 5 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Tale soggetto è una persona indipendente con il compito di controllare che la gestione dell'attività di GENERAFUTURO venga realizzata secondo i principi di corretta amministrazione, nel rispetto della legge e del Regolamento, e con l'obiettivo di perseguire l'interesse degli iscritti. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nel Regolamento.

Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione "**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**".

## B. LA CONTRIBUZIONE

La contribuzione a GENERAFUTURO avviene mediante il versamento di contributi. Per i lavoratori dipendenti in aggiunta o in alternativa a tali contributi è possibile versare il TFR. Per i lavoratori dipendenti già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria al 28 aprile 1993 è consentito contribuire versando il TFR in misura non integrale, con una quota almeno pari a quella eventualmente fissata dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina il rapporto di lavoro o, in mancanza, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda.

Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad es. se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2% il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà:  $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$ ).

Se si sceglie di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, questo non sarà più accantonato ma sarà versato direttamente a GENERAFUTURO.

La rivalutazione del TFR versato a GENERAFUTURO pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

È opportuno che i lavoratori dipendenti verifichino nei contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali che regolano il rapporto di lavoro se ed, eventualmente, a quali condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

L'aderente può controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata attraverso gli strumenti riportati nel paragrafo "**Comunicazioni agli iscritti**".

**ATTENZIONE: L'aderente ha l'onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai versamenti effettuati direttamente o per il tramite del datore di lavoro.** Tale verifica risulta di estrema importanza per accertare l'insussistenza di errori o omissioni contributive.

Le informazioni sulla misura della contribuzione sono riportate nella Tabella "**Contribuzione**" della Scheda sintetica.

## **C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI**

### **C.1. Indicazioni generali**

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari, sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano assicurativo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Qualora il contratto di assicurazione sottoscritto sia collegato al fondo interno il valore delle quote del fondo stesso dipende dalle oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari di cui le quote sono rappresentazione.

I rischi derivanti dall'oscillazione del valore delle quote ai fini della determinazione delle prestazioni assicurative sono totalmente a carico dell'aderente. Pertanto nel caso il contratto sia collegato al fondo interno vi è la possibilità di non ottenere al momento dell'erogazione delle prestazioni l'intero controvalore dei contributi versati ovvero un risultato finale non rispondente alle aspettative.

### **C.2. I fondi interni/gestioni separate**

GENERAFUTURO ti consente di scegliere tra più opzioni di investimento, ciascuna caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento.

È possibile indirizzare l'investimento in:

- 100% Gesav Global
- 100% A.G. European Equity

oppure nelle seguenti linee di investimento:

- Moderata Europea: 60% Gesav Global e 40% A.G. European Equity
- Bilanciata Europea: 40% Gesav Global e 60% A.G. European Equity

## A) *Politica di investimento e rischi specifici*

### GESTIONE SEPARATA GESAV GLOBAL

- **denominazione:** Gesav Global
- **finalità della gestione:** la politica di gestione adottata mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine, in coerenza con la lunghezza media di un piano pensionistico e in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito.
- **garanzia:** la garanzia prevede che la posizione individuale, in base alla quale sarà calcolata la prestazione, non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella linea (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati).

Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel tempo in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito della normativa di riferimento (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche). In tal caso, la modifica troverà applicazione soltanto sui contributi versati e sull'eventuale parte di prestazione convertita in euro a seguito di riallocazione successivamente all'intervenuta variazione. E' da tenere in considerazione che, nel caso in cui si verifichi tale variazione, Generali Italia S.p.A. ne darà comunicazione all'aderente consentendogli di trasferire la posizione individuale ad altre forme di previdenza complementare.

- **orizzonte temporale:** medio
- **grado di rischio:** basso
- **politica di investimento:** la composizione della gestione separata è prevalentemente costituita da titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario.

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Le decisioni di investimento verranno prese con l'obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio e differenziali di rendimento sulla curva dei tassi di interesse offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla gestione.

La gestione degli investimenti comprenderà, in misura non inferiore al 5% del valore di iscrizione degli investimenti stessi, attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche "costo storico", e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene per altri strumenti di investimento ma segue le regole proprie delle gestioni assicurative di questo tipo, ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.

- **benchmark:** tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

## FONDO INTERNO A.G. EUROPEAN EQUITY

- **denominazione:** A.G. European Equity
- **finalità della gestione:** la gestione, prevalentemente destinata ai sottoscrittori con una propensione al rischio elevata, ha come obiettivo la crescita del capitale investito in un orizzonte temporale lungo. Pertanto l'orizzonte temporale è coerente con la durata media di un piano pensionistico.
- **orizzonte temporale:** lungo
- **grado di rischio:** medio-alto
- **politica di investimento:** il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati europei.

Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da Società appartenenti al Gruppo Generali.

Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente Regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del Fondo).

Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati in euro ed in altre valute europee. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e/o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.

La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della Società stessa.

- **benchmark:** 80% MSCI Europe e 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

### **B) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)**

Per la valutazione del rischio dell'investimento è opportuno osservare la composizione dei cosiddetti benchmark, ossia dei parametri di riferimento composti da indici elaborati da terzi che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio delle singole linee di investimento del fondo.

### C.3. Le combinazioni predefinite di fondi interni/gestioni separate

#### **Moderata Europea**

- **denominazione:** Moderata Europea
- **finalità della gestione:** questa linea di investimento è rivolta a chi ha una propensione al rischio media e intende proteggere nel tempo il valore reale dei propri versamenti, pur non rinunciando a una componente con un rischio medio-alto: le prestazioni assicurate sono collegate per il 60% alla Gestione separata Gesav Global e per il 40% al fondo interno A.G. European Equity.
- **orizzonte temporale:** medio
- **grado di rischio:** medio
- **composizione:** 60% Gesav Global, 40% A.G. European Equity
- **modalità di ribilanciamento:** non è previsto il ribilanciamento e, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in linea con quella indicata.
- **benchmark:** il benchmark è composto:
  - per il 60% dal tasso medio di rendimento dei titoli di stato e delle obbligazioni, e
  - per il 40% da: 80% MSCI Europe e 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

**Informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione 'Informazioni sull'andamento della gestione'.**

#### **Bilanciata Europea**

- **denominazione:** Bilanciata Europea
- **finalità della gestione:** questa linea di investimento è rivolta a chi ha una propensione al rischio elevata e intende proteggere il valore reale dei propri versamenti e al tempo stesso cogliere le opportunità offerte dal mercato azionario supportando un maggior grado di rischio: le prestazioni assicurate sono collegate per il 40% alla Gestione separata Gesav Global e per il 60% al fondo interno A.G. European Equity.
- **orizzonte temporale:** medio-lungo
- **grado di rischio:** medio-alto
- **composizione:** 40% Gesav Global, 60% A.G. European Equity
- **modalità di ribilanciamento:** non è previsto il ribilanciamento e, pertanto, la composizione del capitale investito potrebbe nel tempo non essere più in linea con quella indicata.
- **benchmark:** il benchmark è composto:
  - per il 40% dal tasso medio di rendimento dei titoli di stato e delle obbligazioni, e
  - per il 60% da : 80% MSCI Europe e 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

**Informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini tecnici sono contenuti nella sezione 'Informazioni sull'andamento della gestione'.**

#### **C.4. Modalità di impiego dei contributi**

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della scelta di investimento effettuata dall'aderente tra le opzioni che GENERAFUTURO offre.

In particolare è possibile differenziare l'allocazione dei contributi a seconda che essi siano volontari, TFR o del datore di lavoro.

**La scelta di allocazione dei contributi riveste particolare importanza anche in considerazione delle condizioni economiche e finanziarie dell'aderente, della sua capacità contributiva attuale e prospettica, dell'orizzonte temporale di partecipazione alla forma di previdenza complementare e della propensione al rischio.** È importante quindi anche controllare nel tempo l'andamento del piano previdenziale, per apportare, se necessario, modifiche sulla base del mutamento dei fattori che hanno contribuito a determinare la scelta di investimento.

Nel corso della durata del contratto è possibile modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). È opportuno valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni delle condizioni che hanno determinato tale scelta.

La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante tenere conto dell'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascuna linea di provenienza (v. art. 6 comma 6 del Regolamento).

### **D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (PENSIONE COMPLEMENTARE E LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE)**

#### **D.1. Prestazioni pensionistiche**

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui si maturano i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l'aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. È possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuole però dire, necessariamente, andare in pensione: è comunque l'aderente che decide se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime di base, fino a quando lo riterrà opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante tenere convenientemente conto della aspettativa di vita.

In casi particolari è inoltre consentito anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio di appartenenza.

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che si può ottenere da GENERAFUTURO è importante tenere presente fin d'ora che l'importo della prestazione sarà tanto più alto quanto:

- più alti sono i versamenti;
- maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento dell'adesione e quello del pensionamento;
- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti della gestione in fase di accumulo.

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni del singolo aderente: ad esempio, da quanto ci si impegna a versare, dall'attenzione nei confronti dei costi sostenuti rispetto a quelli delle altre forme pensionistiche, dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Inoltre, per la parte da percepire in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l'età a quella data, più elevato sarà l'importo della pensione.

Si rinvia al Regolamento per le informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica

## **D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare**

GENERAFUTURO, al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal sistema obbligatorio pubblico, prevede l'erogazione all'aderente di una rendita vitalizia.

La rendita è erogabile in via posticipata nella rateazione scelta dall'aderente (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale o mensile).

L'importo della rendita, calcolata applicando i coefficienti di conversione secondo le modalità indicate nel Documento sull'erogazione della rendita, è funzione del valore della posizione previdenziale maturata, dell'età dell'aderente, del tipo di rendita erogata e della rateazione di pagamento.

La Compagnia si riserva di modificare, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita, i coefficienti di conversione in rendita nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione. Le condizioni di rivedibilità sono riportate nel "Documento sull'erogazione delle rendite".

Su richiesta dell'aderente la Società si impegna a trasmettere i coefficienti di conversione in rendita reversibile. Per ogni altra informazione riguardante la fase di erogazione si rinvia alle Condizioni generali di contratto e al "Documento sull'erogazione delle rendite".

## **D.3. Prestazioni erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale**

È prevista la facoltà per l'aderente di richiedere in forma di capitale un importo fino al 50% del montante. Di conseguenza si riduce la rata di rendita relativa alla pensione complementare.

Per gli aderenti "vecchi iscritti" (ovvero di prima adesione alla previdenza complementare anteriore al 28 aprile 1993 e che non abbiano mai riscattato la posizione), tale facoltà è ampliata fino al 100%.

Ulteriori informazioni sulle condizioni e sui limiti di esercizio dell'opzione per la liquidazione della prestazione in forma di capitale sono contenute nel Regolamento.

## **E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO**

### **E.1. Prestazioni assicurative accessorie**

Qualora all'atto dell'adesione venga versato un contributo volontario pari o superiore a 30 euro, è prevista l'attivazione automatica di una copertura assicurativa che, in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'aderente, dà diritto all'erogazione di una rendita vitalizia e all'incremento della rendita previdenziale.

È inoltre prevista facoltativamente la possibilità di incrementare la copertura assicurativa accessoria, versando un contributo volontario minimo pari ad almeno 60 euro. Per i dettagli si rinvia alle Condizioni generali di contratto.

### **E.2. Anticipazioni e riscatti**

È possibile richiedere, prima del pensionamento, un'anticipazione della posizione individuale maturata con le seguenti modalità:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari;
- b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, oppure per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione, relativamente alla prima casa di abitazione;
- c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.

Ulteriori informazioni sui requisiti di accesso, modalità e misura delle prestazioni sono riportate nel Regolamento e nel "Documento sulle anticipazioni".

È necessario tener presente che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, anche le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.

Le somme anticipate possono essere reintegrate in qualsiasi momento effettuando versamenti aggiuntivi.

In alcuni casi le prestazioni derivanti da anticipazione sono soggette ad un trattamento fiscale differente da quello delle prestazioni pensionistiche, come indicato nel Documento sul regime fiscale.

### **E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento**

In caso di decesso la posizione individuale maturata sarà versata agli eredi dell'aderente ovvero alle diverse persone dallo stesso designate. In mancanza la posizione verrà devoluta a finalità sociali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

### **E.4. Trasferimento della posizione individuale**

È possibile trasferire la posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione. Prima di questo termine il trasferimento è possibile soltanto in caso di modifiche particolarmente significative del Regolamento di GENERAFUTURO.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III del Regolamento.

Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono indicate nella Parte VI del Regolamento stesso.

## **F. I COSTI**

La partecipazione alla forma pensionistica complementare comporta oneri che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente. Tali oneri, nel loro complesso, costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della posizione individuale e quindi l'importo delle prestazioni. **È pertanto opportuno effettuare una attenta valutazione dell'incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo.**

### **F.1. Costi nella fase di accumulo**

#### **a) Dettaglio dei costi**

Tutti i costi relativi alla fase di accumulo sono indicati nella Tabella "Costi nella fase di accumulo" della Scheda sintetica.

#### **b) Indicatore sintetico dei costi**

L'indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVIP, fornisce una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

Tale indicatore esprime l'incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un aderente-tipo e mostra quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei

costi medesimi, il potenziale tasso di rendimento dell'investimento rispetto a quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non fosse gravata da costi.

L'indicatore è calcolato ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da GENERAFUTURO. Sono escluse unicamente le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori.

I risultati delle stime sono riportati nella Tabella 'Indicatore sintetico dei costi' della Scheda sintetica.

È importante tenere conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Ad esempio, un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, si ricorda infine che nel confronto si devono tenere presenti le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie, etc.).

## **F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita**

Al momento della conversione della prestazione assicurata in rendita viene applicato un costo al fine di sostenere le spese per l'erogazione della rendita.

Per la quantificazione si rinvia alle Condizioni generali di contratto e al Documento sull'erogazione delle rendite.

## **G. IL REGIME FISCALE**

I contributi versati, ivi inclusi quelli relativi alla copertura accessoria, sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non viene considerato il flusso del TFR conferito, mentre va incluso il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.

In caso di iscrizione a più forme complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale delle somme versate.

Sono inoltre riservati ulteriori benefici fiscali ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile. A tali lavoratori è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57.

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente. Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti relativi alla posizione sono quindi al lordo di questo onere.

Le prestazioni godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1 gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare e la rendita derivante dallo stato di non autosufficienza non sono soggette a tassazione.

Informazioni dettagliate sul regime fiscale sono riportate nel "Documento sul regime fiscale".

## H. ALTRE INFORMAZIONI

### H.1. Adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il “Modulo di adesione” allegato a questa Nota informativa.

Il contratto di assicurazione sulla vita è concluso nel momento in cui la Società rilascia all'aderente la relativa polizza a conferma dell'adesione. Ciò può avvenire contestualmente all'adesione o successivamente, con lettera di conferma che verrà inviata entro 15 giorni dalla ricezione del modulo da parte di Generali Italia S.p.A..

L'aderente può revocare l'adesione prima della conclusione del contratto.

A tal fine deve essere inviata all'Agenzia, presso la quale è stata sottoscritta l'adesione, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'aderente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Agenzia.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce all'aderente, per mezzo della medesima Agenzia, i contributi eventualmente versati.

L'aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.

Per il recesso dal contratto deve essere inviata all'Agenzia, presso la quale è stato assegnato, una lettera raccomandata con l'indicazione di tale volontà. Gli obblighi assunti dall'aderente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Agenzia.

La Società rimborsa all'aderente gli eventuali contributi versati entro trenta giorni dal ricevimento in Agenzia della lettera raccomandata, con le modalità indicate nelle Condizioni generali di contratto, al netto della parte relativa al rischio corso, con riferimento alla copertura accessoria, per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.

### H.2. Valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio del Fondo interno A.G. European Equity è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato nelle linee di investimento che prevedono la presenza di tale fondo dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote.

Il valore unitario della quota del Fondo interno A.G. European Equity è calcolato dalla Società settimanalmente con riferimento al valore delle attività e delle passività determinate entrambe nel giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Ove normativamente previsto, la società pubblica quotidianamente il valore unitario della quota su “Il Sole 24 ORE” e su [www.generali.it](http://www.generali.it).

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del patrimonio del fondo interno.

Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte della Compagnia o di riallocazioni.

La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito internet sopra elencato.

La Gestione separata Gesav Global prevede la rivalutazione annuale della prestazione, o della parte di prestazione in questa investita, in funzione del rendimento conseguito dalla gestione stessa.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene al netto di un valore trattenuto dalla Società indicato nella scheda sintetica.

L'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre e la ricorrenza annuale del contratto è fissata al 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso di esercizio di prerogative individuali nel corso dell'anno (richiesta di pensionamento, trasferimento, anticipazioni, riscatto, etc.), la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data in cui la richiesta perviene in Agenzia.

Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di scadenza della fase di accumulo.

Il rendimento annualmente conseguito dalla Gestione separata attribuito al contratto è definitivamente consolidato con effetto dalla data di ricorrenza annuale.

Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento e alle Condizioni generali di contratto.

### **H.3. Comunicazione agli iscritti**

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Compagnia trasmetterà all'aderente una comunicazione contenente un aggiornamento su GENERAFUTURO e sulla sua posizione personale.

È necessario porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del piano previdenziale.

La Compagnia si impegna inoltre a informare l'aderente circa ogni modifica di GENERAFUTURO che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle scelte di partecipazione dell'aderente.

### **H.4. Progetto esemplificativo**

La Compagnia è tenuta a mettere a disposizione dell'aderente un "Progetto esemplificativo": tale documento è uno strumento che fornisce all'aderente indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che l'aderente può ottenere al momento del pensionamento.

Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.

L'aderente può costruire il "Progetto esemplificativo" personalizzato accedendo al sito web della Compagnia [www.generali.it](http://www.generali.it) nella sezione "Progetto esemplificativo" e seguendo le apposite istruzioni.

### **H.5. Reclami**

Eventuali reclami nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Tutela Cliente – Via Leonida Bissolati, 23 – 00187 Roma, Fax 06.84833004, e-mail [reclami.it@generali.com](mailto:reclami.it@generali.com) oppure compilando il form presente alla voce "contattaci" sul sito di Compagnia.

La Compagnia darà riscontro direttamente al reclamante con tempestività e comunque non oltre 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui la Compagnia non fornisca una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero la risposta fornita non risultasse soddisfacente, il reclamante potrà inviare un esposto direttamente alla COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma (RM). Informazioni sulle modalità di invio sono disponibili nel sito [www.covip.it](http://www.covip.it).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.  
Via Silvio d'Amico, 40 00145 Roma  
Fax 06.44.494.313  
e-mail: [istanzedimediazionearealiquidazione.it@generali.com](mailto:istanzedimediazionearealiquidazione.it@generali.com).

# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione*

**Informazioni sull'andamento della gestione**  
(dati storici aggiornati al 31/12/2014)

Sezione aggiornata al 31/03/2015





## A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI

### Gestione separata GESAV GLOBAL

Data di avvio dell'operatività della gestione: 1 novembre 2005

Patrimonio netto al 31.12.2014: 3.635.275.090,48 euro

La gestione delle risorse è conferita a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio.

*Investimento per tipologia di strumento finanziario e valuta*

Tipologia di strumento finanziario	Valuta	Percentuale
Titoli di Stato	Euro	42,19%
Titoli di Stato	Dollaro statunitense	2,42%
Obbligazioni Corporate	Euro	41,17%
Obbligazioni Corporate	Dollaro statunitense	0,05%
Liquidità	Euro	6,55%
Liquidità	Corona svedese	0,06%
OICR/SICAV	Euro	4,36%
Azioni	Euro	2,57%
Azioni	Sterlina britannica	0,51%
Azioni	Corona norvegese	0,08%
Altri attivi	Euro	0,05%
<b>Totale complessivo</b>		<b>100,00%</b>

Non sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo Generali.

*Investimento per area geografica*

Area geografica	Percentuale
Europa	92,09%
Americhe	7,21%
Oceania	0,43%
Asia	0,27%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

*Investimento per settore industriale della componente azionaria*

Settore Industriale	Percentuale
Industriali	16,14%
Materie prime	11,95%
Energetico	11,35%
Finanziari bancari	11,27%
Telecomunicazioni	10,98%
Consumi primari	8,87%
Finanziari non bancari	8,53%

Utilities	7,32%
Consumi discrezionali	7,16%
Sanitario	6,42%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

*Investimento per settore industriale della componente obbligazionaria corporate*

<b>Settore Industriale</b>	<b>Percentuale</b>
Utilities	25,05%
Finanziari bancari	19,18%
Finanziari non bancari	12,29%
Industriali	11,71%
Agencies	6,55%
Telecomunicazioni	6,16%
Obbligazioni garantite	5,36%
Consumi discrezionali	3,96%
Energetico	3,60%
Consumi primari	2,82%
Materie prime	1,77%
Farmaceutici	1,44%
Asset Backed	0,09%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

La durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno era pari a: 8,88 anni.

La gestione è prevalentemente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario e monetario. L'obiettivo della politica gestionale adottata è quello di massimizzare il rendimento nel medio e lungo periodo, in relazione al mantenimento del potere di acquisto del capitale investito. Una parte della gestione sarà investita in titoli azionari e in fondi comuni di investimento con diverso profilo di rischio al fine di diversificare gli investimenti e ottenere migliori performance e in particolare la gestione degli investimenti comprenderà, in misura non inferiore al 5% del valore di iscrizione degli investimenti stessi, attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Il turnover, per il 2014, è pari a 0,08221347.

In considerazione delle garanzie di capitale e di rendimento minimo offerte dai prodotti assicurativi ad essa collegati e della finalità previdenziale della gestione, si mantiene ridotta la volatilità dei rendimenti nel corso del tempo. Per la componente obbligazionaria, particolare attenzione viene riservata alla gestione della duration di portafoglio che esprime in via sintetica l'esposizione del portafoglio alle variazioni osservate nei tassi d'interesse, in relazione alla durata degli impegni delle passività.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato), privilegiando comunque l'investimento in titoli ad elevato dividendo in modo da garantire redditività corrente alla gestione.

Nella gestione degli investimenti, Generali ha sempre privilegiato la sicurezza e l'affidabilità dell'emittente, rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale.

Con l'adesione, nel 2007, al Global Compact, un'iniziativa dell'ONU per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali si è impegnato a integrare nelle proprie strategie, nelle politiche e

nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.

Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria attività di investimento, a gravi atti contro l'umanità e/o l'ambiente. A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall'ONU.

Nel 2011 il gruppo Generali è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull'ambiente costituiti nell'ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali è inoltre inclusa nell'ECPI Ethical Index Euro.

Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum for Sustainable Finance (EUROSIF), il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) e il CRO Forum Sustainability Working Group, consentono al Gruppo di confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best practice.

### Fondo interno A.G. EUROPEAN EQUITY

Data di avvio dell'operatività della gestione: 1 gennaio 2007

Patrimonio netto al 31.12.2014: 113.862.676,56 euro

La gestione delle risorse è conferita a Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio.

*Investimento per tipologia di strumento finanziario e valuta*

Tipologia di strumento finanziario	Valuta	Percentuale
Azioni	Euro	37,49%
Azioni	Sterlina britannica	25,25%
Azioni	Franco svizzero	11,85%
Azioni	Corona svedese	3,45%
Azioni	Corona danese	1,98%
Azioni	Corona norvegese	0,58%
Titoli di Stato	Euro	14,65%
Altri attivi	Euro	2,76%
Altri attivi	Yen	1,68%
Altri attivi	Corona norvegese	0,17%
Altri attivi	Sterlina britannica	0,08%
Altri attivi	Franco svizzero	0,04%
Altri attivi	Dollaro statunitense	0,01%
<b>Totale complessivo</b>		<b>100,00%</b>

Non sono stati acquisiti OICR istituiti o gestiti da società appartenenti al Gruppo Generali.

*Investimento per area geografica*

Area geografica	Percentuale
Europa	99,82%
Altro	0,18%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

### Investimento per settore industriale della componente azionaria

Settore Industriale	Percentuale
Farmaceutici	13,18%
Consumi primari	13,07%
Finanziari bancari	12,54%
Industriali	11,15%
Consumi discrezionali	10,99%
Finanziari non bancari	10,70%
Energetico	8,35%
Materie prime	7,47%
Telecomunicazioni	5,11%
Utilities	4,42%
Information Technology	3,02%
<b>Totale complessivo</b>	<b>100,00%</b>

La durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell'anno era pari a 0,25 anni.

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati europei. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei. L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati. In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 80% MSCI Europe;
- 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

Il turnover, per il 2014, è pari al 70,0602%.

Si evidenzia che il sopradetto indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio del fondo è dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli. La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.

La società provvede al calcolo della volatilità dei rendimenti sia assoluta che relativa rispetto al benchmark (Tracking Error Volatility), nonché del calcolo di alcuni indicatori di rischio (Information Ratio, Sortino, Sharpe).

Nella gestione degli investimenti, Generali ha sempre privilegiato la sicurezza e l'affidabilità dell'emittente, rifiutando pratiche prettamente speculative e prestando particolare attenzione ad evitare impieghi ad alto rischio sotto qualsiasi profilo, inclusi quello ambientale e sociale.

Con l'adesione, nel 2007, al Global Compact, un'iniziativa dell'ONU per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile, il Gruppo Generali si è impegnato a integrare nelle proprie strategie, nelle politiche e nelle attività quotidiane dieci principi riguardanti i diritti umani, il lavoro, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione.

Il Gruppo ha quindi definito proprie linee guida etiche volte a evitare il rischio di contribuire indirettamente, attraverso la propria attività di investimento, a gravi atti contro l'umanità e/o l'ambiente. A testimonianza del proprio impegno ad integrare nelle proprie scelte di investimento valutazioni sui comportamenti sociali, ambientali e di governance delle società emittenti, nel mese di giugno 2011 il Gruppo ha sottoscritto i Principles for Responsible Investment (PRI) supportati dall'ONU.


Nel 2011 il gruppo Generali è entrato a far parte dei gruppi di lavoro sui diritti umani e sull'ambiente costituiti nell'ambito del Global Compact Network Italia. Assicurazioni Generali è inoltre inclusa nell'ECPI Ethical Index Euro.

Inoltre, la partecipazione a numerose iniziative e network internazionali, tra cui si segnalano l'European Forum for Sustainable Finance (EUROSIF), il Forum per la Finanza Sostenibile (FFS) e il CRO Forum Sustainability Working Group, consentono al Gruppo di confrontarsi con le politiche adottate dai principali attori internazionali del settore finanziario in materia di investimenti responsabili, contribuire a stabilire linee guida e approcci comuni e promuovere l'adozione di best practice.

## B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO

### Gestione separata Gesav Global

#### Confronto gestione separata - benchmark



Rendimento medio annuo composto	3 anni	5 anni
Gesav Global	3,47%	3,56%
Titoli di Stato e obbligazioni	3,35%	3,36%


I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance del Gestione riflette oneri gravanti sul patrimonio della Gestione stessa e non contabilizzati nell'andamento del tasso medio dei Titoli di Stato e delle Obbligazioni.

In considerazione della particolare natura della Gestione Separata, non è possibile effettuare una stima significativa della volatilità storica.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Confronto fondo interno - benchmark



Rendimento medio annuo composto	3 anni	5 anni
Fondo interno	9,10%	4,39%
Benchmark	9,57%	5,17%

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.


La performance del fondo riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo interno stesso e non contabilizzati nell'andamento del Benchmark.

Triennio	Volatilità Fondo	Volatilità Benchmark
2012-2014	9,10%	9,57%
Quinquennio	Volatilità Fondo	Volatilità Benchmark
2010-2014	4,39%	5,17%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

## Linea Moderata Europea

### Confronto linea - benchmark



La linea è composta dal fondo interno A.G. European Equity (40%) e dalla Gestione separata Gesav Global (60%).

Rendimento medio annuo composto	3 anni	5 anni
Linea Moderata Europea	5,79%	3,89%
Benchmark	5,93%	4,27%


I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance della linea riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo interno stesso e non contabilizzati nell'andamento del Benchmark.

In considerazione della particolare natura della Gestione Separata che compone la Linea, non è possibile effettuare una stima significativa della volatilità storica.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Confronto linea - benchmark



La linea è composta dal fondo interno A.G. European Equity (60%) e dalla Gestione separata Gesav Global (40%).

Rendimento medio annuo composto	3 anni	5 anni
Linea Bilanciata Europea	6,92%	4,06%
Benchmark	7,17%	4,58%

I dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull'aderente.

La performance della linea riflette oneri gravanti sul patrimonio del fondo interno stesso e non contabilizzati nell'andamento del Benchmark.

In considerazione della particolare natura della Gestione Separata che compone la Linea, non è possibile effettuare una stima significativa della volatilità storica.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

### C. TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI

Il Total Expense Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno.

Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) della linea di investimento, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Il Totale generale include inoltre gli oneri direttamente a carico degli Aderenti.

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati del TER relativi alla Gestione Separata **Gesav Global** riferiti all'anno 2014.

	Anno 2014
<b>Oneri di gestione Finanziaria:</b> per rendimento non retrocesso agli Aderenti	<b>1,07%</b>
Altri oneri gravanti sul patrimonio	<b>0,01%</b>
<b>TOTALE 1</b>	<b>1,08%</b>
<b>Oneri direttamente a carico degli Aderenti</b>	<b>4,70%</b>
<b>TOTALE 2</b>	<b>5,78%</b>

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati del TER relativi al Fondo Interno **A.G. European Equity** riferiti all'anno 2014.

	Anno 2014
<b>Oneri di gestione Finanziaria:</b>	<b>1,36%</b>
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,36%
- di cui per commissioni di incentivo	0,00%
Altri Oneri Gravanti sul patrimonio	0,01%
<b>TOTALE 1</b>	<b>1,37%</b>
<b>Oneri direttamente a carico degli Aderenti</b>	<b>5,12%</b>
<b>TOTALE 2</b>	<b>6,49%</b>

**Attenzione: il TER esprime un dato medio del fondo interno e della gestione separata e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.**

## GLOSSARIO

<b>Benchmark</b>	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
<b>Duration</b>	La duration è un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall'obbligazione. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni.
<b>OICR</b>	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macro-categorie di OICR, i quali ad esempio i Fondi Comuni di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.
<b>Quota</b>	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
<b>Rating</b>	<p>È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Le due principali Agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard &amp; Poor's.</p> <p>Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili.</p> <p>Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato di adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto "investment grade") è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard &amp; Poor's).</p>
<b>Tasso di interesse tecnico</b>	Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in rendita a fronte del versamento di ogni contributo.
<b>Tasso minimo garantito</b>	Il rendimento finanziario annuo minimo riconosciuto sulle prestazioni espresse in euro che Generali Italia S.p.A. garantisce al Beneficiario nei casi previsti dal contratto.
<b>Turnover</b>	Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
<b>Valore unitario della Quota</b>	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali, ove normativamente previsto.
<b>Volatilità</b>	È l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa dei guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.



# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo*

*Fondo Pensione*

**Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare**

Sezione aggiornata al 29/09/2015





## A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DI GENERAFUTURO

Generali Italia S.p.A., con sede legale in Via Marocchessa, n. 14, 31021, Mogliano Veneto (TV) tel. 041/5492111 – fax 041/942909, C.F. e iscrizione nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 – partita IVA 00885351007, società iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. e appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

La durata della società è fino al 31 dicembre 2131.

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all'estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.

Il capitale sottoscritto e versato è di euro 1.618.628.450,00. Assicurazioni Generali S.p.A. detiene il 100% del capitale sociale di Generali Italia S.p.A. ed esercita il controllo sulla società.

Il **Consiglio di amministrazione** di GENERALI ITALIA S.p.A., nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014 sino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, è così costituito:

- Mario GRECO nato a Napoli il 16.06.1959  
*Presidente*
- Alberto MINALI nato a Verona il 24.08.1965  
*Vicepresidente*
- Philippe Roger DONNET nato a Suresnes (Francia) il 26.07.1960  
*Amministratore Delegato e Direttore Generale*
- Antonio CANGERI nato a Roma il 18.06.1966  
*Consigliere di Amministrazione*
- Francesco Giovanni BENVENUTI nato a Milano il 06.04.1965  
*Consigliere di Amministrazione*
- Monica Alessandra POSSA nata a Milano il 18.10.1964  
*Consigliere di Amministrazione*
- Paolo VAGNONE nato a Torino il 4.12.1963  
*Consigliere di Amministrazione*

Le scelte effettive di investimento, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al Consiglio di Amministrazione, sono in concreto effettuate dal Dott. Philippe Roger DONNET – Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Il **Collegio sindacale**, in carica fino all'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015, è così costituito:

- Corrado GIAMMATTEI nato a Torino il 30.10.1958  
*Presidente*
- Alessandro COPPARONI nato a Fano (PU) il 04.02.1968  
*Sindaco effettivo*
- Saverio UGOLINI nato a Verona il 23.07.1960  
*Sindaco effettivo*
- Francesco DI CARLO nato a Milano il 04.09.1969  
*Sindaco supplente*
- Marco VISENTIN nato a Treviso il 02.04.1969  
*Sindaco supplente*

## **B. GENERAFUTURO**

Il Responsabile di GENERAFUTURO, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e in carica per un triennio a decorrere dal 1 agosto 2014, è il Prof. Giampaolo Crenca, nato a Roma, il 24 giugno 1959.

## **C. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA**

La Società ha conferito parte della gestione amministrativa a Generali Business Solutions S.C.p.A. con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n.4 - 34132.

## **D. I GESTORI DELLE RISORSE**

Soggetto incaricato della gestione delle risorse: Generali Italia S.p.A.  
Sede legale: via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia

Soggetto cui è stata conferita delega di gestione: Generali Investment Europe S.p.A. S.G.R.  
Sede legale: via Machiavelli, n. 4, 34132, Trieste (TS)

## **E. L'EROGAZIONE DELLE RENDITE**

L'erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata da Generali Italia S.p.A..

## **F. LE ALTRE CONVENZIONI ASSICURATIVE**

Non previste.

## **G. LA REVISIONE CONTABILE**

Con delibera assembleare del 14 dicembre 2011, l'incarico di revisione contabile del bilancio di Generali Italia S.p.A. è stato affidato, per il periodo di esercizio 2012-2020, alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede in Roma, Via Po n.32.

## **H.LA RACCOLTA DELLE ADESIONI**

La raccolta delle adesioni al Fondo è curata direttamente ed esclusivamente da dipendenti di Generali Italia S.p.A., da agenti della Compagnia e da broker, appositamente autorizzati dalla Compagnia stessa.

# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione*

**Documento sul regime fiscale  
(ed. 08/14)**

*Allegato alla Nota Informativa*





## DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa della forma pensionistica individuale denominata "GENERAFUTURO- Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione".

Generali Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01.08.2014.

### 1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ivi compresi i premi per la copertura accessoria in caso di non autosufficienza, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore ad euro 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Fermo restando il limite annuo complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

#### Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione, successiva alla data del 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbiano versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (euro 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva tra euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a euro 2.582,29 in ciascun anno.

#### Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa alla forma pensionistica complementare a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di euro 5.164,57. Sulle somme (non deducibili) eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

#### Comunicazioni dell'aderente

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo alla forma pensionistica complementare ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'aderente comunica alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi versati alla forma che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

## 2. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

### Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale<sup>1</sup> (erogabili, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato<sup>2</sup>) sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché dei contributi che non sono stati dedotti.

### Anticipazioni

Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le predette anticipazioni vengono erogate.

In particolare, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del:

- 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% nel caso di richiesta di anticipazione per:
  - spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
- 23% nel caso di richiesta di anticipazione per:
  - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
  - realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
  - ulteriori esigenze dell'aderente.

L'aliquota è in ogni caso applicata sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.

### Riscatti

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale, al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti, viene operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6% per:

- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- invalidità permanente (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo) e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull'imponibile calcolato con le stesse modalità sopra indicate.

---

<sup>1</sup> I lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992 hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

<sup>2</sup> Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale.

## **Trasferimenti delle posizioni pensionistiche**

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono esenti da ogni onere fiscale.

## **Prestazioni previdenziali in forma periodica**

Le prestazioni erogate in forma periodica sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6%. La base imponibile delle predette prestazioni pensionistiche è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo alla forma pensionistica complementare nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti. Sull'eventuale rendimento finanziario annualmente prodotto dalle rendite, successivamente alla maturazione del diritto alla loro percezione, è applicata un'imposta sostitutiva con aliquota determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente.

## **Prestazioni in caso di perdita di autosufficienza**

Tali prestazioni sono esenti da ogni onere fiscale.

## **3. REGIME FISCALE DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO**

Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva determinata in base alla normativa tempo per tempo vigente, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell'anno, il valore attuale della rendita all'inizio dell'anno.

L'eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova in essi capienza.



# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione*

**Documento sulle anticipazioni  
(ed. 08/14)**

*Allegato alla Nota Informativa*





## DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa della forma pensionistica individuale denominata "GENERAFUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione".

Generali Italia S.p.A. in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01.08.2014.

### Oggetto

Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell'ammontare della posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.

### Condizioni per ottenere l'anticipazione

L'anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:

- a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
- d) ulteriori esigenze degli aderenti.

L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento. Condizione essenziale per ottenere le Anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell'aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle Anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

### Importo dell'anticipazione

L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:

- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
- 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione complessiva dell'aderente, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate.

L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

### Modalità della richiesta

La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere indirizzata all'agenzia, presso la quale è stata sottoscritta l'adesione.

La Compagnia provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 giorni, la Compagnia invia all'aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'integrazione richiesta.

In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.

La documentazione può essere prodotta in copia dall'aderente; la Compagnia si riserva in caso di particolari esigenze istruttorie, di richiedere la documentazione originale che provvederà a restituire successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

## **EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI**

### **Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari**

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall'effettuazione della spesa.

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
- fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

### **Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli**

L'anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta, l'aderente dovrà informare la Compagnia per il tramite dell'Agenzia, presso la quale è stata sottoscritta l'adesione, fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

***Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione***

L'anticipazione è riconosciuta all'aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima casa di abitazione.

Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.

A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
- c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

L'anticipazione può essere concessa anche per l'esecuzione di opere di adeguamento dell'immobile per il raggiungimento degli standard energetici (es. installazione di pannelli solari o impianti fotovoltaici).

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 euro;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal sostenimento della spesa.

# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione*

**Documento sull'erogazione delle rendite  
(ed. 11/14)**

*Allegato alla Nota Informativa*





## DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

Il presente documento si applica alle posizioni individuali degli aderenti che hanno sottoscritto il contratto a partire dal 28.11.2014.

Al termine della fase di accumulo, la rendita vitalizia corrisposta all'aderente è pari al coefficiente di conversione in rendita, riportato nelle tabelle presenti nelle pagine seguenti, moltiplicato per la somma tra:

- la prestazione assicurata espressa in euro, rivalutata come previsto nelle Condizioni generali di contratto, e
- il valore derivante dalla conversione in euro della prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno, effettuata nel giorno di riferimento relativo alla data di richiesta di accesso alla prestazione assicurata.

Qualora sia attiva la copertura accessoria, in caso di perdita di autosufficienza dell'aderente durante la fase di accumulo accertata e riconosciuta dalla società e perdurante al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione assicurata, è garantita una maggiorazione del 30% della prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia. Tale maggiorazione del 30% non è prevista: a) nel caso in cui l'aderente scelga la rendita vitalizia reversibile, controassicurata o raddoppiata in caso di non autosufficienza che si verifichi nel corso della fase di erogazione; b) sull'eventuale parte della prestazione liquidata in forma di capitale.

L'erogazione della rendita vitalizia è sempre in euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della rendita vitalizia.

La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'aderente può chiedere, con le modalità e i termini indicati nelle Condizioni generali di contratto, che la rendita vitalizia sia convertita in:

- 1) una rendita vitalizia reversibile su un'altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l'aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario. A seguito della richiesta la Società comunica l'ammontare della rendita vitalizia reversibile;
- 2) una rendita controassicurata che garantisce, oltre al pagamento della rendita vitalizia all'aderente fintanto che questi è in vita, il pagamento, alla morte dell'aderente, di un capitale pari alla differenza, se positiva, tra a) la somma delle prestazioni assicurate calcolata al termine della fase di accumulo, al netto dell'eventuale quota erogata in capitale e b) il prodotto tra la rata della rendita vitalizia corrisposta all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte;
- 3) una rendita vitalizia raddoppiata in caso di non autosufficienza verificatasi nel corso della fase di erogazione (opzione non richiedibile da aderenti che, al termine della fase di accumulo, versino già in stato di non autosufficienza).

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate -  
Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%**

**sesso maschile e femminile**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03102	0,03078	0,03070	0,03066	0,03062	0,03058
51	0,03166	0,03141	0,03133	0,03128	0,03124	0,03120
52	0,03233	0,03207	0,03198	0,03194	0,03190	0,03185
53	0,03303	0,03276	0,03267	0,03263	0,03258	0,03254
54	0,03377	0,03349	0,03339	0,03335	0,03330	0,03325
55	0,03455	0,03425	0,03415	0,03411	0,03406	0,03401
56	0,03537	0,03506	0,03496	0,03490	0,03485	0,03480
57	0,03624	0,03591	0,03580	0,03575	0,03569	0,03564
58	0,03715	0,03681	0,03669	0,03664	0,03658	0,03653
59	0,03812	0,03776	0,03764	0,03758	0,03752	0,03746
60	0,03915	0,03877	0,03864	0,03858	0,03852	0,03846
61	0,04024	0,03984	0,03971	0,03964	0,03957	0,03951
62	0,04141	0,04098	0,04084	0,04077	0,04070	0,04063
63	0,04264	0,04219	0,04204	0,04196	0,04189	0,04181
64	0,04395	0,04347	0,04331	0,04323	0,04316	0,04308
65	0,04536	0,04484	0,04467	0,04459	0,04451	0,04442
66	0,04685	0,04631	0,04613	0,04604	0,04595	0,04586
67	0,04846	0,04788	0,04769	0,04759	0,04750	0,04740
68	0,05019	0,04957	0,04936	0,04926	0,04916	0,04906
69	0,05206	0,05138	0,05116	0,05105	0,05094	0,05084
70	0,05407	0,05335	0,05311	0,05299	0,05287	0,05275
71	0,05625	0,05546	0,05521	0,05508	0,05495	0,05482
72	0,05861	0,05776	0,05748	0,05734	0,05720	0,05706
73	0,06117	0,06024	0,05994	0,05979	0,05964	0,05949
74	0,06395	0,06294	0,06261	0,06244	0,06228	0,06211
75	0,06698	0,06587	0,06550	0,06532	0,06515	0,06497
76	0,07028	0,06906	0,06866	0,06846	0,06827	0,06807
77	0,07390	0,07255	0,07211	0,07189	0,07168	0,07146
78	0,07787	0,07637	0,07588	0,07564	0,07540	0,07516

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%**

**sesso maschile e femminile**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02931	0,02907	0,02899	0,02895	0,02891	0,02887
51	0,02981	0,02956	0,02948	0,02944	0,02938	0,02934
52	0,03034	0,03006	0,02997	0,02993	0,02988	0,02984
53	0,03086	0,03059	0,03050	0,03045	0,03041	0,03037
54	0,03143	0,03115	0,03105	0,03101	0,03092	0,03088
55	0,03202	0,03168	0,03158	0,03153	0,03149	0,03144
56	0,03259	0,03228	0,03217	0,03212	0,03207	0,03202
57	0,03322	0,03290	0,03280	0,03275	0,03263	0,03258
58	0,03389	0,03348	0,03337	0,03331	0,03326	0,03320
59	0,03450	0,03414	0,03403	0,03397	0,03391	0,03386
60	0,03521	0,03484	0,03472	0,03466	0,03461	0,03444
61	0,03596	0,03546	0,03533	0,03526	0,03520	0,03513
62	0,03661	0,03620	0,03606	0,03600	0,03593	0,03587
63	0,03740	0,03698	0,03684	0,03678	0,03671	0,03664
64	0,03825	0,03762	0,03747	0,03739	0,03732	0,03725
65	0,03893	0,03845	0,03829	0,03821	0,03814	0,03806
66	0,03982	0,03933	0,03917	0,03909	0,03901	0,03894
67	0,04076	0,04027	0,04011	0,03970	0,03961	0,03953
68	0,04178	0,04087	0,04069	0,04061	0,04052	0,04043
69	0,04242	0,04185	0,04167	0,04158	0,04149	0,04140
70	0,04347	0,04290	0,04272	0,04263	0,04254	0,04246
71	0,04461	0,04343	0,04322	0,04312	0,04302	0,04292
72	0,04516	0,04450	0,04430	0,04420	0,04410	0,04401
73	0,04632	0,04568	0,04548	0,04539	0,04530	0,04520
74	0,04760	0,04699	0,04681	0,04575	0,04564	0,04553
75	0,04904	0,04730	0,04708	0,04697	0,04687	0,04677
76	0,04933	0,04866	0,04846	0,04837	0,04828	0,04819
77	0,05081	0,05022	0,05005	0,04997	0,04989	0,04982
78	0,05253	0,05033	0,05013	0,05003	0,04994	0,04985

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienzapagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%<sup>1</sup>**

**Sesso maschile e femminile**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02983	0,02966	0,02960	0,02957	0,02955	0,02952
51	0,03041	0,03023	0,03017	0,03014	0,03011	0,03008
52	0,03102	0,03083	0,03077	0,03074	0,03071	0,03068
53	0,03165	0,03146	0,03139	0,03136	0,03133	0,03130
54	0,03232	0,03212	0,03205	0,03202	0,03198	0,03195
55	0,03301	0,03281	0,03274	0,03270	0,03267	0,03264
56	0,03375	0,03353	0,03346	0,03342	0,03339	0,03335
57	0,03452	0,03429	0,03422	0,03418	0,03415	0,03411
58	0,03533	0,03510	0,03502	0,03498	0,03494	0,03490
59	0,03619	0,03595	0,03587	0,03583	0,03579	0,03575
60	0,03710	0,03684	0,03676	0,03672	0,03668	0,03663
61	0,03806	0,03779	0,03770	0,03766	0,03762	0,03757
62	0,03908	0,03880	0,03870	0,03866	0,03861	0,03856
63	0,04016	0,03986	0,03976	0,03971	0,03966	0,03962
64	0,04130	0,04099	0,04088	0,04083	0,04078	0,04073
65	0,04251	0,04218	0,04207	0,04202	0,04197	0,04191
66	0,04381	0,04346	0,04334	0,04328	0,04323	0,04317
67	0,04519	0,04482	0,04469	0,04463	0,04457	0,04451
68	0,04666	0,04627	0,04614	0,04607	0,04601	0,04595
69	0,04825	0,04783	0,04769	0,04762	0,04755	0,04748
70	0,04994	0,04950	0,04935	0,04928	0,04920	0,04913
71	0,05177	0,05129	0,05114	0,05106	0,05098	0,05090
72	0,05374	0,05323	0,05306	0,05297	0,05289	0,05281
73	0,05586	0,05531	0,05513	0,05504	0,05495	0,05486
74	0,05815	0,05756	0,05736	0,05726	0,05717	0,05707
75	0,06063	0,05999	0,05978	0,05967	0,05957	0,05946
76	0,06332	0,06262	0,06239	0,06228	0,06216	0,06205
77	0,06624	0,06548	0,06523	0,06510	0,06498	0,06486
78	0,06941	0,06858	0,06831	0,06817	0,06804	0,06790

<sup>1</sup> I coefficienti sopra esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un'altra persona designata dall'aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%**

**Sesso maschile e femminile**

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale  
Percentuale reversibilità: 100%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03855	0,03959	0,04098
67	0,03959	0,04083	0,04256
70	0,04098	0,04256	0,04487

Rateazione rendita: annuale  
Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,04101	0,04171	0,04263
67	0,04272	0,04358	0,04474
70	0,04538	0,04652	0,04815

**Tabella di rettifica dell'età**

**Sesso maschile e femminile**

Nati da	A	Rettifica (anni)
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	Oltre	-6

La tavola demografica **A62D Indifferenziata per sesso** richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella *Tabella di rettifica dell'età* (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

## CONDIZIONI DI RIVEDIBILITÀ DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 67 anni maschio o femmina, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società (o, qualora la Società non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione, quella rilevata da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

A condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Le basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del TMG in vigore ai sensi della normativa IVASS.

In caso di variazione delle basi finanziarie, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

La Società comunica tempestivamente per iscritto all'aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.

### Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

### **Fase di erogazione della rendita**

I coefficienti di conversione del capitale in rendita sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l'erogazione della rendita pari a 0,9% delle rate di rendita attese.

Il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è pari a 1% e potrà essere modificato secondo quanto indicato all'Art. 1 delle Condizioni generali di contratto; il tasso di interesse tecnico impiegato per il calcolo della prestazione assicurata in fase di erogazione sarà comunicato all'aderente, oltre che sessanta giorni prima di ogni variazione, anche al momento della effettiva conversione della prestazione assicurata in forma di capitale nella prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.

Eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adeguamento della prestazione assicurata in fase di erogazione, collegate a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all'aderente a seguito della richiesta di liquidazione della prestazione in forma di rendita.



# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico*

*Fondo Pensione*

(iscrizione all'Albo COVIP n. 5095)

**Stima della pensione complementare**

*Progetto esemplificativo standardizzato*



Il presente progetto esemplificativo standardizzato è volto a fornire all'aderente una valutazione sintetica e prospettica del suo programma previdenziale e costituisce pertanto anche uno strumento di ausilio nell'adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare, per le variabili dipendenti da determinazioni dell'aderente medesimo.

Il progetto esemplificativo standardizzato riporta il totale dei versamenti effettuati al termine della fase di accumulo, la corrispondente posizione individuale e il valore della prima rata annua di rendita calcolata con riferimento alle diverse figure-tipo considerate aventi le seguenti caratteristiche:

- età anagrafica: 30, 40 e 50 anni;
- contributo annuo: € 1.500, € 2.500 e € 5.000;
- modalità di pagamento: ADDEBITO DIRETTO SEPA DIRECT DEBIT (SDD);
- età al pensionamento: 67 anni.

Per avere un'idea della prestazione previdenziale che l'aderente si potrà attendere al momento del pensionamento dovrà individuare la figura che più si avvicina alla Sue caratteristiche tra quelle sopra indicate.

È possibile effettuare simulazioni personalizzate mediante il motore di calcolo messo a disposizione sul sito [www.generali.it](http://www.generali.it) nella sezione "Previdenza Complementare".

Il valore della posizione individuale prospettica e quello della prima rata annua di rendita attesa sono rappresentati in termini reali e, pertanto, già al netto degli effetti dell'inflazione.

Nel calcolo della evoluzione della posizione individuale si tiene conto soltanto delle imposte gravanti sui rendimenti. Si ricorda inoltre che la partecipazione alle forme pensionistiche complementari consente di fruire di benefici fiscali anche sulle contribuzioni versate e sulle prestazioni percepite. Per maggiori informazioni si può consultare il documento sul regime fiscale presente nel sito suindicato alla sezione "Previdenza Complementare", nella quale è riportata, tra le caratteristiche della forma pensionistica complementare, anche la documentazione informativa.

**AVVERTENZA:** Gli importi di seguito riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto e pertanto la posizione individuale tempo per tempo maturata e la prestazione pensionistica attesa potrebbero risultare differenti da quelle indicate. Le indicazioni fornite non impegnano in alcun modo né Generali Italia S.p.A. né la Covip.

## INFORMAZIONI E IPOTESI UTILIZZATE PER LA STIMA

### FASE DI ACCUMULO

- Rendimento medio annuo atteso delle linee di investimento (ipotesi COVIP)

- Gesav Global: 2,20%
- European Equity: 3,60%

*I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali, sono calcolati sulla base della composizione azionaria e obbligazionaria del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 4% annuo e a quella obbligazionaria del 2% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.*

- tasso annuo di crescita della contribuzione: 1% (ipotesi COVIP)  
*tale tasso rappresenta, in termini reali, la crescita annua della contribuzione destinata al fondo pensione*
- tasso annuo atteso di inflazione: 2% (ipotesi COVIP)
- costi direttamente a carico dell'aderente (informazioni proprie della forma pensionistica)
  - spese di adesione: € 0,00
  - spesa annua in cifra fissa: € 0,00
  - spese in percentuale dei contributi versati: 4,75%
- costi indirettamente a carico dell'aderente (informazioni proprie della forma pensionistica)
  - commissione annua di gestione: 2,05% – A.G. European Equity
  - valore trattenuto sulla Gestione separata Gesav Global: 1,30%.

### **FASE DI EROGAZIONE (ipotesi COVIP<sup>1</sup>)**

- basi demografiche: tavola di mortalità IPS55U (*indifferenziate per sesso*);
- tasso tecnico per il calcolo della rendita: 0,00%;
- costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% della posizione individuale maturata al momento dell'accesso al pensionamento.

**AVVERTENZA:** nel corso del rapporto di partecipazione la posizione individuale effettivamente maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente dalla gestione. Tale variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è l'investimento azionario relativo al profilo di investimento scelto. Il progetto non tiene conto di tale variabilità.

---

<sup>1</sup> Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme pensionistiche complementari.

Età di ingresso (**)	Anni di versamento	Profili di investimento	Contributo iniziale: 1.500 euro			Contributo iniziale: 2.500 euro			Contributo iniziale: 5.000 euro		
			versamenti lordi cumulati	posizione individuale finale	rendita annua (*)	versamenti lordi cumulati	posizione individuale finale	rendita annua (*)	versamenti lordi cumulati	posizione individuale finale	rendita annua (*)
Età al pensionamento ipotizzata: 67 anni											
30 anni	37 anni	Gesav Global	66.761,47	67.419,63	2.913,88	111.269,12	112.801,89	4.875,30	222.538,24	226.257,54	9.778,85
		A.G. European Equity	66.761,47	73.551,06	3.178,88	111.269,12	123.068,84	5.319,04	222.538,24	246.863,30	10.669,43
		Linea Moderata Europea	66.761,47	69.892,87	3.020,77	111.269,12	116.943,19	5.054,28	222.538,24	234.569,00	10.138,07
		Linea Bilanciata Europea	66.761,47	71.118,88	3.073,76	111.269,12	118.996,12	5.143,01	222.538,24	238.689,24	10.316,15
40 anni	27 anni	Gesav Global	46.231,33	45.997,31	1.988,00	77.052,22	77.003,42	3.328,09	154.104,44	154.518,69	6.678,30
		A.G. European Equity	46.231,33	49.070,46	2.120,83	77.052,22	82.151,73	3.550,60	154.104,44	164.854,91	7.125,03
		Linea Moderata Europea	46.231,33	47.234,09	2.041,46	77.052,22	79.075,30	3.417,63	154.104,44	158.678,32	6.858,08
		Linea Bilanciata Europea	46.231,33	47.848,64	2.068,02	77.052,22	80.104,83	3.462,13	154.104,44	160.745,31	6.947,41
50 anni	17 anni	Gesav Global	27.645,66	26.986,06	1.213,02	46.076,11	45.207,48	2.032,08	92.152,22	90.760,89	4.079,70
		A.G. European Equity	27.645,66	28.137,64	1.264,79	46.076,11	47.137,53	2.118,83	92.152,22	94.637,25	4.253,94
		Linea Moderata Europea	27.645,66	27.448,40	1.233,81	46.076,11	45.982,46	2.066,91	92.152,22	92.317,21	4.149,66
		Linea Bilanciata Europea	27.645,66	27.678,71	1.244,16	46.076,11	46.368,42	2.084,26	92.152,22	93.092,44	4.184,51

(\*) Prima rata di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento di accesso del pensionamento.

(\*\*) La data di riferimento per il calcolo dei coefficienti di conversione è l'1 gennaio 2015. Si intende quindi che il potenziale Aderente abbia 30, 40, 50 anni l'1 gennaio 2015.

**NOTA BENE:** i valori della posizione individuale e della rata di rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell'inflazione.

**AVVERTENZA:** la posizione individuale maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è il contenuto azionario del comparto. Anche se la stima non prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni si deve tener conto di questo importante elemento.

**AVVERTENZA:** i valori sopra esposti non tengono conto della rendita vitalizia e della maggiorazione della rendita previdenziale relative alle coperture accessorie, il cui premio è stato prelevato dal contributo iniziale.



# GENERAFUTURO

*Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo  
Fondo Pensione*

## **Condizioni generali di contratto**

Mod. GVGEFU - Ed. 09/15





## Premessa

Generali Italia S.p.A. corrisponde all'aderente, a fronte del pagamento di una successione di contributi, eventualmente versati anche tramite conferimento del TFR, una prestazione assicurata in forma di *rendita vitalizia* alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito "Decreto").

L'aderente ha la facoltà di chiedere l'erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto.

GENERAFUTURO – Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione prevede un periodo di corresponsione di contributi, definito *fase di accumulo*, e un periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito *fase di erogazione*, in caso di vita dell'aderente alla data di termine della fase di accumulo.

In caso in cui si riscontrino nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel regolamento di GENERAFUTURO.

## PARTE I - PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

### Art. 1 Determinazione della prestazione assicurata in fase di accumulo

La prestazione assicurata nel corso della *fase di accumulo* può essere espressa, in base alle scelte di investimento operate dall'aderente:

- in euro, se riferita alla gestione separata, le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (allegato n. 3);
- in quote, se riferita al fondo interno, le cui caratteristiche sono riportate nel relativo Regolamento (allegato n. 4);
- parte in euro e parte in quote, come combinazione dei due casi sopra riportati.

#### Prestazione assicurata espressa in euro

La "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" relativa a ciascun contributo versato è determinata applicando al contributo, al netto della parte relativa alle coperture accessorie, i corrispondenti tassi di premio con le modalità di cui all'allegato n. 1.

#### *Prestazione minima garantita per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015*

Al termine della fase di accumulo la "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla *data di inizio della garanzia*, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data in cui termina la fase di accumulo.

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 17).

Il "tasso minimo garantito" è pari al minore tra l'1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall'IVASS (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla *data di inizio della garanzia*.

#### *Prestazione minima garantita per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015*

La "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla *data di inizio della garanzia*, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati).

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 17).

#### Prestazione assicurata espressa in quote di fondi interni

La prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno relativa a ciascun contributo versato è determinata applicando al contributo, al netto della parte relativa alle coperture accessorie, i relativi

tassi di premio con le modalità di cui all'allegato n. 1 e dividendo tale importo per il valore unitario della quota nel *giorno di riferimento* (definito all'art. 6) relativo alla data di pagamento del contributo.

#### Modifica dei coefficienti di conversione in rendita

Durante la fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali e all'esperienza statistica del portafoglio polizze della Società, con le modalità e nella misura previste nell'allegato n. 2.

In caso di variazione delle basi demografiche, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

Durante la fase di accumulo le basi finanziarie utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel corso della durata contrattuale, esse non rispettino i limiti del TMG in vigore ai sensi della normativa IVASS.

In caso di variazione delle basi finanziarie, a condizione che manchino più di tre anni al termine della fase di accumulo, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono sia applicati ai contributi versati successivamente alla variazione sia utilizzati per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

La società comunica tempestivamente per iscritto all'aderente le variazioni, con un preavviso di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato all'art. 19.

In polizza e nelle appendici, inviate successivamente a ogni versamento contributivo, è riportata la prestazione assicurata, espressa in euro o in quote del fondo interno a seconda delle scelte dell'aderente.

In particolare, per la prestazione collegata al fondo interno, la società comunica all'aderente la prestazione espressa in quote, l'importo del contributo lordo versato e del contributo netto investito, la data di versamento del contributo, il valore unitario della quota ed il "giorno di riferimento" per la conversione in quote.

#### **Art. 2 Determinazione della prestazione assicurata in fase di erogazione - rendita vitalizia**

Al termine della fase di accumulo, di cui al Decreto, la *rendita vitalizia* corrisposta all'aderente, è pari al coefficiente di conversione in rendita, riportato all'allegato n. 2, moltiplicato per la somma tra:

- la prestazione assicurata espressa in euro rivalutata come previsto all'art. 23,

e

- il valore derivante dalla conversione in euro della prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno, effettuata nel *giorno di riferimento* relativo alla data di richiesta di accesso alla prestazione assicurata.

L'erogazione della *rendita vitalizia* è sempre in euro, non può essere riscattata durante il periodo di corrispondenza e cessa con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente.

Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita, riportati in Allegato 2, non possono essere modificate successivamente all'inizio dell'erogazione della *rendita vitalizia*.

La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente; la rateazione non è modificabile in corso di erogazione.

L'aderente può chiedere, al termine della fase di accumulo, che la prestazione assicurata sia liquidata in forma di *capitale*, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. La prestazione assicurata in forma di capitale è pari al valore di riscatto di cui al successivo art. 18.

#### **Art. 3 Opzioni di rendita vitalizia: rendita reversibile, rendita controassicurata, rendita raddoppiata**

L'Aderente può chiedere per iscritto, almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, in luogo della rendita vitalizia di cui al precedente art. 2:

- a) una rendita vitalizia reversibile su un'altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l'aderente è in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il reversionario. Nel modulo di richiesta della prestazione, l'aderente deve indicare, oltre alla rateazione della rendita, i dati anagrafici relativi al reversionario e la percentuale di reversibilità. Le dichiarazioni dell'aderente devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione della sua età o di quella del reversionario comportano la rettifica delle prestazioni;
- b) una rendita controassicurata. In tal caso, oltre al pagamento della rendita vitalizia all'aderente fintanto che questi è in vita, la società, alla morte dell'aderente, garantisce il pagamento di un capitale pari alla differenza tra:
- la somma delle prestazioni assicurate, espresse in euro e in quote del fondo interno, calcolata al termine della fase di accumulo, al netto dell'eventuale quota erogata in capitale, e
  - il prodotto tra la rata della rendita vitalizia corrisposta all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte e il numero di rate effettivamente corrisposte;
- c) una rendita vitalizia raddoppiata in caso di non autosufficienza verificatasi nel corso della fase di erogazione (questa opzione non è richiedibile da aderenti che, al termine della fase di accumulo, versino già in stato di non autosufficienza).

I coefficienti di conversione in rendita relativi alle opzioni di rendita di cui alle lettere b) e c) sono riportati in allegato n. 2.

#### **Art. 4 Accesso alla prestazione assicurata**

L'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, può chiedere la corresponsione della prestazione assicurata a condizione che sia maturato il relativo diritto di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'aderente indica l'età di pensionamento di vecchiaia prevista dal proprio regime obbligatorio. Tale indicazione, riportata nel modulo di adesione, definisce il termine della fase di accumulo.

##### Modifica del termine della fase di accumulo

Qualora, al raggiungimento dell'età riportata nel modulo di adesione, l'aderente non abbia effettivamente maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica complementare di cui al Decreto, il termine della fase di accumulo sarà posticipato sino al raggiungimento dei predetti requisiti.

##### Anticipazione volontaria

L'aderente ha comunque il diritto di anticipare il termine della fase di accumulo qualora abbia maturato il diritto di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza.

##### Prosecuzione volontaria

L'aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l'erogazione della prestazione all'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

In tutti i casi di modifica del termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata viene di conseguenza ricalcolata sulla base della nuova data di termine della fase di accumulo.

La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all'art. 23.

La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia viene determinata moltiplicando l'importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo alla nuova data di termine della fase di accumulo.

Alla scadenza indicata in polizza o all'effettivo diverso termine della fase di accumulo, la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno viene convertita in euro moltiplicando il numero delle quote per il rispettivo valore unitario nel *giorno di riferimento* relativo alla data di termine della fase di accumulo.

## **Art. 5 Riscatto per decesso dell'aderente**

In caso di decesso dell'aderente, durante la fase di accumulo, i beneficiari designati per il caso di morte hanno diritto ad un importo pari al valore di riscatto.

Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l'importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dall'art. 23 fino alla data del decesso.

*Per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015*, l'importo di riscatto derivante dalla prestazione espressa in euro non potrà comunque essere inferiore alla prestazione espressa in euro, calcolata alla data di inizio della garanzia, capitalizzata al "tasso minimo garantito" per il periodo intercorrente tra tale data e la data di decesso dell'aderente.

La data di inizio della garanzia coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 17).

Il "tasso minimo garantito" è pari al minore tra l'1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall'Ivass (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla *data di inizio della garanzia*.

*Per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015*, l'importo di riscatto derivante dalla prestazione espressa in euro non potrà comunque essere inferiore alla prestazione espressa in euro calcolata alla *data di inizio della garanzia*, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati).

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il giorno di riferimento relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui al successivo art. 17).

Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l'importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno alla data di decesso e il valore unitario delle quote nel giorno di riferimento relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all'agenzia, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all'art. 24.

Qualora la richiesta di liquidazione sia pervenuta in agenzia prima della conversione di un contributo in quote, l'importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del contratto e fino al termine della fase di accumulo.

## **Art. 6 Giorno di riferimento per la prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno**

Il *giorno di riferimento* coincide con il *giorno di valorizzazione* della settimana successiva alla data di versamento del contributo.

Se il pagamento del contributo avviene con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), il *giorno di riferimento* coincide con il giorno di valorizzazione di due settimane successive alla data di versamento del contributo.

In caso di liquidazione, il *giorno di riferimento* coincide con il *giorno di valorizzazione* della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia la richiesta delle prestazioni.

Il *giorno di valorizzazione* coincide con il venerdì di ogni settimana. Nel caso in cui tale venerdì risulti festivo, il giorno di valorizzazione coincide con il primo giorno lavorativo precedente.

Ove normativamente previsto, la Società pubblica giornalmente il valore unitario della quota su "Il Sole 24 ORE" e sul sito internet [www.generali.it](http://www.generali.it).

## PARTE II - COPERTURE ACCESSORIE

### Art. 7. Futuro Care: copertura accessoria obbligatoria contro il rischio di perdita dell'autosufficienza

Il presente contratto prevede, a fronte del pagamento di un premio annuo pari a 30 Euro, una copertura accessoria obbligatoria contro il rischio di **perdita di autosufficienza permanente dell'aderente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, intervenuta nel corso della fase di accumulo e comunque non oltre il sessantasettesimo anno di età.**

Generali Italia S.p.A. garantisce la corresponsione di una rendita vitalizia pari a 3.000,00 euro annui, pagabile in rate annuali anticipate, fino al decesso dell'aderente e la maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all'art. 2.

La perdita di autosufficienza permanente nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana avviene quando l'aderente diviene incapace di svolgere, anche parzialmente, gli atti elementari della vita quotidiana sotto indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

Tale perdita di autosufficienza ai fini della presente copertura è riconosciuta quando l'aderente raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, su un totale massimo di 60 punti, secondo i criteri indicati nella tabella dell'allegato n. 6.

La maggiorazione del 30 per cento non è prevista nel caso in cui l'aderente scelga una delle rendite previste all'art. 3 né sull'eventuale parte della prestazione liquidata in capitale.

### Art. 8 Futuro Double Care: copertura accessoria facoltativa

L'aderente può richiedere, unicamente al momento dell'adesione, un incremento della copertura accessoria obbligatoria. In tal caso, a fronte del pagamento di un premio annuo pari a 60 euro, la società si impegna, al verificarsi della non autosufficienza, a corrispondere all'aderente una rendita vitalizia pari a 6.000 euro annui, in luogo dei 3.000 euro annui previsti dalla copertura di cui all'art. 7, fino al decesso dell'aderente.

Anche per la copertura accessoria facoltativa è prevista la maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all'art. 2; la maggiorazione non è riconosciuta nel caso in cui l'aderente scelga una delle rendite previste all'art. 3 né sull'eventuale parte di prestazione liquidata in capitale.

### Art. 9 Decorrenza, durata, interruzione e riattivazione delle coperture accessorie

#### Decorrenza delle coperture

La copertura obbligatoria, o la copertura facoltativa eventualmente scelta dall'aderente, decorre dal momento del versamento del relativo premio.

Il premio per le coperture accessorie è prelevato dal contributo volontario annuale di importo pari o superiore al premio per la copertura accessoria.

Detto premio non può essere prelevato da nessun altro tipo di contribuzione: pertanto, la fonte contributiva TFR, così come la fonte contributiva datoriale e la trattenuta sullo stipendio, non sono versamenti idonei ad attivare le coperture accessorie.

La copertura accessoria obbligatoria si attiva automaticamente la prima volta che l'aderente versa un contributo volontario di importo pari o superiore al relativo premio (30 euro); la copertura accessoria facoltativa, invece,

può essere scelta e attivata solo al momento dell'adesione, scegliendo come fonte contributiva quella volontaria e versando come prima contribuzione un contributo volontario di importo pari o superiore al relativo premio (60 euro).

#### Durata

La durata delle coperture accessorie è annuale.

Nel caso in cui l'aderente, nel corso dei 12 mesi successivi al primo versamento volontario, effettui ulteriori versamenti volontari, la Compagnia preleva da ogni successivo versamento un premio di importo ridotto in proporzione al periodo che intercorre tra la data dell'ultimo versamento e la data del versamento immediatamente precedente. Ad esempio, se il primo contributo è corrisposto il 1 settembre 2014 e sono prelevati 30 euro per la copertura obbligatoria, la relativa copertura sarà in vigore fino al 31 agosto 2015. Nel caso in cui l'aderente versi un ulteriore contributo il 1 dicembre 2014, sarà prelevato un premio pari a 7,5 euro e la copertura sarà in vigore sino al 30 novembre 2015.

In questo modo, la copertura è garantita sempre per un periodo di dodici mesi che decorre dall'ultimo versamento.

#### Interruzione dei versamenti volontari e delle coperture accessorie

Nel caso in cui l'aderente sospenda la contribuzione volontaria, le coperture accessorie sono interrotte. Il periodo di interruzione inizia decorso un anno solare dall'ultimo contributo volontario.

La perdita di autosufficienza che eventualmente insorga nell'arco del periodo di interruzione non dà diritto alla prestazione accessoria.

#### Riattivazione delle coperture accessorie

L'eventuale ripresa della contribuzione volontaria determina automaticamente la riattivazione delle coperture a partire dalla data del versamento, ferma restando l'applicazione, a partire dalla medesima data, di un "periodo di carenza" la cui durata è disciplinata all'art.11.

Qualora l'interruzione sia superiore a ventiquattro mesi, la Compagnia si riserva la possibilità di non riattivare la copertura o di prevedere un premio maggiorato, che l'aderente può rifiutare.

In tali casi la copertura accessoria si estingue e rimane in vigore esclusivamente il piano di accumulo previdenziale.

Durante il periodo di carenza la copertura del rischio assicurato è sospesa. Per gli effetti e le condizioni normative derivanti dall'applicazione del periodo di carenza, si rimanda al successivo art. 11.

Le coperture non sono riattivabili nel caso in cui, nel periodo di interruzione della contribuzione, l'aderente divenga non autosufficiente.

### **Art. 10 Esclusioni**

È esclusa dall'assicurazione la perdita di autosufficienza causata, direttamente o indirettamente, da:

- a) malattie o lesioni che siano la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici, condizioni morbose o infortuni manifestatisi, diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente all'attivazione della copertura accessoria;
- b) attività dolosa del contraente o del beneficiario;
- c) partecipazione dell'aderente a delitti dolosi;
- d) partecipazione attiva dell'aderente ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'aderente non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità qualora l'aderente si trovasse già nel territorio di accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'aderente implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;

- e) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- f) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'aderente non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- g) incidente di volo, se l'aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'aderente viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- h) intossicazione provocata da assunzione di bevande alcoliche, dall'uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti, dall'abuso di farmaci, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;
- i) lo svolgimento di un'attività sportiva diversa da: calcio, rugby, hockey e ciclismo senza partecipazioni a gare e tornei, sci, tennis, caccia, pesca, nuoto, escursionismo alpino, footing, baseball, pallacanestro, cricket, golf, squash, pallavolo, bocce, tutte esercitate in forma dilettantistica;
- j) lo svolgimento di un'attività professionale diversa da: libero professionista, titolare d'azienda, commerciante o negoziante, appartenente alle forze armate (che non naviga, né vola), albergatore o operatore turistico, pensionato, benestante o studente, casalinga, insegnante o ministro del culto, dirigente, impiegato, agricoltore, autista senza guida di autocarri di portata maggiore di 35 q.li, artigiano o operaio senza uso di macchine e senza accesso ai tetti, impalcature pozzi o miniere, fabbro o falegname, lavoratore edile con qualifica di sorvegliante, capo-mastro, capo operaio, chimico (tecnico laureato) addetto alla fabbricazione di materie non esplosive, appartenenti alla Pubblica Sicurezza/Carabinieri/Guardia di Finanza/Vigili Urbani quando svolgono mansioni amministrative.

In questi casi, a eccezione della fattispecie indicata alla lettera b) per la quale non è prevista alcuna prestazione, la Società corrisponde all'aderente, in luogo della prestazione assicurata, un importo pari alla somma dei versamenti di premio relativi alla copertura accessoria effettuati.

## **Art. 11 Limitazioni**

La copertura accessoria è subordinata alla condizione che l'aderente, nel momento in cui riceva dalla Società la conferma dell'adesione, non versi già in stato di non autosufficienza ai sensi dell'art. 7.

### Periodo di carenza

Le coperture accessorie di cui agli artt. 7 e 8 sono sospese in ogni caso per un periodo di carenza di sei mesi che decorre dalla data di prima attivazione delle coperture stesse.

Nel caso in cui la copertura sia riattivata dopo un periodo di interruzione maggiore a tre mesi, si applica un periodo di carenza che decorre dalla data del versamento volontario che riattiva la copertura. Il periodo di carenza in questo caso ha durata corrispondente alla durata del periodo di interruzione, con un minimo di tre mesi e un massimo di 24 mesi.

Se la perdita di autosufficienza si verifica durante il periodo di carenza, la Società corrisponde all'aderente, in luogo della prestazione assicurata, un importo pari alla somma dei versamenti di premio effettuati per le coperture accessorie.

Il periodo di carenza non si applica e, pertanto, la copertura accessoria è comunque prestata nel caso in cui la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio avvenuto dopo l'attivazione (o la riattivazione) della copertura complementare.

Per infortunio si intende l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.

Il periodo di carenza è esteso a sette anni, a decorrere dalla prima attivazione della copertura, nel caso in cui l'insorgere dello stato di non autosufficienza sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia a essa collegata.

## **Art. 12 Dichiarazioni dell'aderente**

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della società, le dichiarazioni dell'aderente devono essere veritiere, esatte e complete.

L'inesatta indicazione dell'età dell'aderente comporta in ogni caso la rettifica dei premi o della prestazione.

## **PARTE III – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 13 Conclusione ed entrata in vigore del contratto**

Il contratto si considera concluso nel momento in cui:

- la Società abbia rilasciato all'aderente la polizza o
- l'aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell'adesione da parte della Società.

Gli effetti economici del contratto concluso decorrono dalle ore 24 del giorno del versamento del primo contributo.

### **Art. 14 Diritto di recesso**

L'aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data in cui il contratto è concluso. La comunicazione di recesso deve essere inviata all'agenzia cui è assegnato il contratto con lettera raccomandata.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento presso l'agenzia della suddetta lettera raccomandata.

La società rimborsa all'aderente i contributi dallo stesso corrisposti con le seguenti modalità:

- per la parte di prestazione espressa in euro, il contributo versato diminuito della parte relativa al rischio, relativo alla copertura accessoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto,
- per la parte di prestazione assicurata espressa in quote del fondo interno:
  - 1) se la comunicazione di recesso perviene alla Società entro il secondo giorno antecedente il *giorno di riferimento*, il contributo versato diminuito della parte relativa al rischio, relativo alla copertura provvisoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto;
  - 2) se la comunicazione di recesso perviene successivamente alla conversione del contributo in quote, il controvalore in euro del contributo investito in quote (pari alla parte del contributo destinato al fondo interno al netto dei caricamenti applicati), aggiunti i caricamenti applicati al contributo e detratta la parte relativa al rischio, relativo alla copertura accessoria, corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Il controvalore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota del *giorno di valorizzazione* della settimana successiva alla data in cui perviene in agenzia la richiesta sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore unitario della quota del fondo.

In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione dell'eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine.

La Società esegue il rimborso entro trenta giorni dal ricevimento in agenzia della lettera raccomandata.

## **PARTE IV - CONTRIBUTI**

### **Art. 15 Pagamento dei contributi**

Questo contratto prevede il pagamento di una successione di contributi, di seguito definiti:

- contributi volontari: sono i versamenti effettuati dall'aderente in ogni momento della fase di accumulo. È possibile, all'atto della sottoscrizione del modulo di adesione, stabilirne l'importo e la relativa rateazione;
- contributi azienda: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro sulla base di eventuali accordi collettivi e/o aziendali;

- contributi da trattenuta sullo stipendio: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro prelevati direttamente dalla retribuzione spettante all'aderente e già fiscalmente dedotti;
- contributi da TFR: sono i versamenti effettuati dal datore di lavoro relativi al TFR in maturazione.

In riferimento ai contributi volontari l'aderente ha la facoltà di variare l'importo e la frequenza di versamento dei contributi con comunicazione scritta alla Società tramite l'agenzia a cui il contratto è assegnato.

L'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione; in tal caso la polizza resterà in vigore per la posizione complessivamente maturata; per gli effetti sulle coperture accessorie si rimanda all'art. 9. L'aderente ha la facoltà di riprendere in qualsiasi momento nella fase di accumulo la contribuzione.

L'aderente può altresì successivamente variare tali elementi, così come il fondo interno, la gestione separata o la linea di investimento di destinazione, dandone comunicazione scritta alla Società tramite l'agenzia a cui il contratto è assegnato.

Il versamento dei contributi volontari può essere effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la sede della società in Mogliano Veneto - Treviso.

I contributi che derivano dal datore di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dall'azienda tramite bonifico, secondo le modalità indicate dalla Società all'azienda stessa.

Tali contributi saranno investiti nel contratto previa ricezione della documentazione, da compilare a cura dell'azienda, con il dettaglio dei singoli contributi.

Il versamento dei contributi volontari può avvenire con le seguenti modalità:

- tramite P.O.S.;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
- con assegno intestato alla Società con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società;
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione alla banca di effettuare il versamento dei contributi con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Tale modalità è prevista esclusivamente per il versamento dei contributi volontari per l'investimento nella gestione separata.

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo P.O.S., assegno, bonifico bancario o addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla società.

## **Art. 16 Costi**

### COSTI IN FASE DI ACCUMULO

Sui contributi versati la Compagnia applica un caricamento pari al 4,75% degli stessi.

Per i clienti di Generali Italia S.p.A. che per la prima volta aderiscono a forme pensionistiche complementari individuali della Società, con età inferiore o uguale a 40 anni compiuti all'atto dell'adesione, e che scelgono la modalità di pagamento con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD), i versamenti effettuati nei primi due anni a partire dall'adesione non saranno oggetto dell'applicazione del suddetto costo.

Il caricamento non è comunque applicato nei casi di trasferimento da altre forme di previdenza complementare.

Inoltre, per quanto attiene le prestazioni contrattuali collegate alla gestione separata, nella determinazione della misura annua di rivalutazione (ai sensi dell'art. 23) la Società applica un valore trattenuto fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti; qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% e inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Per quanto invece attiene alla parte delle prestazioni contrattuali collegate al fondo interno, la Società applica una commissione di gestione pari a 2,05% su base annua mentre non è prevista alcuna commissione di incentivo.

Infine, è prevista una commissione di importo pari a 60 euro per le operazioni di riallocazione (switch), di cui all'art.17, successive alla prima che invece è gratuita.

Le somme corrisposte a titolo di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare, anticipazione e riscatto non sono gravate di alcun onere.

#### COSTI IN FASE DI ACCUMULO PER LE PRESTAZIONI ACCESSORIE

Per le coperture accessorie contro il rischio di perdita di autosufficienza dell'aderente, la Compagnia applica un caricamento pari al 15% del relativo premio.

#### COSTI IN FASE DI EROGAZIONE

La prestazione in fase di erogazione è determinata applicando alla prestazione in fase di accumulo un coefficiente che tiene conto del costo sostenuto per la corresponsione della rendita pari allo 0,9% delle rate di rendita attese, qualunque sia la rateazione prescelta dall'aderente.

In caso di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, le spese sopra indicate sono applicate in misura ridotta, secondo quanto previsto nelle singole convenzioni.

### **PARTE V - VICENDE CONTRATTUALI**

#### **Art. 17 Riallocazione della posizione individuale (switch)**

Durante la fase di accumulo, trascorso almeno un anno dalla decorrenza o dall'ultima riallocazione, l'aderente, previa richiesta scritta, può chiedere di riallocare, totalmente o parzialmente, la prestazione assicurata come di seguito indicato:

- da quote del fondo interno, in euro;
- da euro, in quote del fondo interno;

modificando la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote.

A seguito della richiesta, l'importo da riallocare, diminuito della *commissione di riallocazione*, è pari:

- alla prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro rivalutata come previsto all'art. 23;
- al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote ed il valore unitario delle quote nel *giorno di riferimento* relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all'agenzia.

Nel caso di nuova prestazione espressa in quote l'importo ottenuto a seguito della conversione sarà diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno di destinazione nel *giorno di riferimento* di cui sopra.

I nuovi valori contrattuali sono riportati in apposita appendice.

La prima operazione di conversione è gratuita; ogni successiva operazione è soggetta ad una *commissione di riallocazione* il cui importo è indicato all'art. 16.

#### **Art. 18 Riscatto e anticipazioni**

In caso di vita dell'aderente, lo stesso può riscattare il contratto, totalmente o parzialmente, durante la fase di accumulo o conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, in entrambi i casi esclusivamente nelle fattispecie e con i limiti previsti dal Decreto.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Se la prestazione assicurata è espressa in euro, l'importo di riscatto totale è pari alla prestazione assicurata in forma di capitale rivalutata come previsto dall'art. 23.

Se la prestazione assicurata è espressa in quote del fondo interno, l'importo di riscatto totale è pari al prodotto fra la prestazione assicurata in forma di capitale espressa in quote del fondo interno ed il valore unitario delle quote nel *giorno di riferimento* relativo alla data in cui la richiesta è pervenuta all'agenzia, accompagnata dalla relativa documentazione di cui all'art. 24.

Qualora la richiesta di liquidazione sia pervenuta in agenzia prima della conversione di un contributo in quote, l'importo liquidabile afferente a tale contributo è pari al contributo stesso.

L'operazione di riscatto totale risolve il contratto.

Il riscatto parziale o l'anticipazione si ottengono con gli stessi criteri e le stesse modalità del riscatto totale e la polizza rimane in vigore per i residui valori contrattuali proporzionalmente ridotti.

Qualora l'aderente abbia trasferito in questo contratto (art. 20) le disponibilità derivanti da altra forma di previdenza complementare di cui al Decreto, non riscattata, o abbia in essere altra forma di previdenza complementare, il periodo previsto al primo capoverso di questo articolo decorre dalla data di versamento del primo contributo a detta forma di previdenza complementare.

#### - Riscatto minimo garantito

Nei casi di riscatto per:

- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
- decesso

*per coloro i quali hanno aderito entro il 28.09.2015,*

la "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione, calcolata alla data di inizio della garanzia, capitalizzata al tasso minimo garantito per il periodo intercorrente tra tale data e la data di termine della fase di accumulo a seguito del riscatto.

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui all'art. 17).

Il "tasso minimo garantito" è pari al minore tra l'1% e il tasso di interesse massimo applicabile a un contratto di assicurazione sulla vita come stabilito dall'Ivass (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche) in vigore alla *data di inizio della garanzia*;

*per coloro i quali aderiscono a partire dal 29.09.2015,*

la "prestazione assicurata in forma di capitale espressa in euro" in vigore non può essere inferiore ad un importo pari alla prestazione calcolata alla *data di inizio della garanzia*, ossia non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nella gestione separata (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati).

La *data di inizio della garanzia* coincide con la data di versamento del relativo contributo o con il *giorno di riferimento* relativo alla richiesta di conversione della prestazione espressa in quote, in prestazione espressa in euro (tale evenienza si verifica in caso di riallocazione di cui all'art. 17).

### **Art. 19 Trasferimento verso altre forme di previdenza complementare**

L'aderente può chiedere per iscritto il trasferimento di tutte le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto.

Tale richiesta può essere effettuata prima della data di termine della fase di accumulo indicata in polizza, nei casi e con le modalità previsti dal Decreto (generalmente dopo che siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza del contratto). Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l'aderente trasferisca le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare cui aderisca in relazione a una nuova attività lavorativa o in seguito a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali.

In tal caso, la Società provvede, nel termine di sei mesi dalla data della relativa richiesta, a trasferire alla forma di previdenza complementare di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, di cui all'art. 18, maturato alla data della richiesta di trasferimento.

### **Art. 20 Trasferimento da altre forme di previdenza complementare**

Questo contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.

La Società, ricevute le informazioni necessarie, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina di questo contratto.

La prestazione assicurata è pari alle disponibilità trasferite.

Per la parte di prestazione assicurata che viene espressa in quote del fondo interno il *giorno di riferimento* è quello relativo alla data di versamento delle disponibilità trasferite.

### **Art. 21 Prosecuzione**

L'aderente, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può prorogare il termine della fase di accumulo fino a quando non provvederà a richiedere l'erogazione della prestazione all'agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

La prestazione assicurata è ricalcolata sulla base del nuovo termine della fase di accumulo.

La parte espressa in euro della prestazione assicurata sarà rivalutata come previsto all'art. 23.

La relativa prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia è determinata moltiplicando l'importo così ottenuto per il corrispondente coefficiente di conversione in rendita relativo al nuovo termine della fase di accumulo.

### **Art. 22 Controversie**

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio dell'aderente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

Per le controversie relative al contratto, l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1° comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).

In caso di controversie di natura medica sulla liquidabilità delle prestazioni accessorie, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni contrattuali, a un collegio di tre medici. I tre medici sono nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi il collegio.

Il collegio medico risiede nel Comune, sede dell'Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni del collegio (operazioni arbitrali) devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

## PARTE VI - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN EURO

### Art. 23 Rivalutazione della prestazione assicurata espressa in euro

Questo contratto prevede la rivalutazione annuale della prestazione assicurata espressa in euro nella fase di accumulo in funzione del rendimento conseguito dalla gestione separata Gesav Global. I criteri e le modalità sono riportati nei successivi paragrafi e nel regolamento della gestione separata (allegato n. 3).

#### Misura della rivalutazione

La Società dichiara annualmente il rendimento annuo conseguito dalla gestione separata determinato con i criteri indicati nel regolamento. La ricorrenza annuale del contratto è fissata al 31 dicembre di ogni anno, per cui l'anno preso a base per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre.

La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il suddetto rendimento di un valore trattenuto dalla Società fissato nella misura di 1,3 punti percentuali assoluti.

Qualora il rendimento della gestione separata sia pari o superiore al 4,10% ed inferiore al 4,20% (intervallo di rendimento), il valore trattenuto sopra definito è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

Ogniquale volta, in date diverse dalla ricorrenza annuale del contratto, si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali:

- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare;
- riscatto o anticipazione;
- riallocazione della posizione individuale (switch);

la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di effetto della variazione.

Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione si calcola in base al rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore alla data di termine della fase di accumulo.

#### Rivalutazione

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la prestazione assicurata in vigore alla ricorrenza annuale precedente è aumentata della misura annua di rivalutazione come sopra stabilita.

Sulla prestazione assicurata in euro, a fronte di contributi versati o di conversione di quote del fondo interno in euro, effettuati in data diversa dalla ricorrenza annuale del contratto, la misura annua di rivalutazione è applicata per il periodo intercorrente tra la data di effetto dell'operazione o di conversione e la prima ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo dell'importo da liquidare a seguito di uno delle seguenti vicende contrattuali:

- trasferimento verso altre forme di previdenza complementare;
- riscatto o anticipazione;
- riallocazione della posizione individuale (switch);

la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di effetto della variazione.

Al termine della fase di accumulo, la misura annua di rivalutazione per la determinazione della prestazione è applicata per il periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annuale e la data di termine della fase di accumulo.

Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è:

- pari a 2%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto fino al 27.11.2014;
- pari a 1%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014

e potrà essere modificato secondo quanto indicato all'art. 1; il tasso di interesse tecnico impiegato per il calcolo della prestazione assicurata in fase di erogazione sarà comunicato all'aderente, oltre che sessanta giorni prima

di ogni variazione, anche al momento della effettiva conversione della prestazione assicurata in forma di capitale nella prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.

Eventuali modalità ulteriori di rivalutazione/adequamento della prestazione assicurata in fase di erogazione collegata a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari saranno comunicate all'aderente a seguito della richiesta di liquidazione della prestazione in forma di rendita.

## **PARTE VII - PAGAMENTI DELLA SOCIETA'**

Per tutti i pagamenti deve essere presentata alla società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto.

Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell'avente diritto in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici.

Tutte le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le agenzie.

### **Art. 24 Pagamenti della Società per le prestazioni previdenziali**

I documenti necessari per richiedere le prestazioni previdenziali di cui al Decreto sono riportati di seguito.

#### In caso di vita dell'aderente per l'erogazione della prestazione pensionistica complementare:

- idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza; o
- idonea documentazione, come successivamente indicata, attestante l'invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o la cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute: indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione degli estremi bancari l'aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società. Per bonifici eseguiti all'estero saranno addebitate le relative spese bancarie.

#### In caso di vita per la corresponsione dell'importo di riscatto/anticipazione, nei casi previsti dal Decreto:

- 1) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo,
  - certificato del medico curante, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); e
  - la documentazione ricevuta dall'ente di Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l'aderente, attestante l'avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all'assegno di invalidità;
- 2) in caso di cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica,
  - libretto di lavoro o documento equipollente;
- 3) per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli,
  - atto notarile relativo all'acquisto;
- 4) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione,
  - documentazione prevista ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 449/1997;
- 5) per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche,
  - attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari, nonché preventivo di spesa redatto dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia e/o l'intervento, vistato dall'A.S.L.;

#### In caso di morte dell'aderente prima del termine della fase di accumulo:

- certificato di morte;
- atto notorio dal quale risulti se l'aderente ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari;
- l'eventuale copia del testamento pubblicato.

La Società si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa, fatti salvi il caso di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e il caso di riscatto, per i quali è previsto dal Decreto un termine di sei mesi.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Ogni pagamento è effettuato presso l'agenzia cui è assegnato il contratto o presso la sede della Società.

### **Art. 25 Pagamenti della Società per la prestazione accessoria di perdita di autosufficienza: denuncia, accertamento, riconoscimento e rivedibilità**

#### Denuncia

Al verificarsi della perdita permanente di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l'aderente o altra persona che lo rappresenti deve richiederne per iscritto il riconoscimento alla Società, attraverso l'agenzia cui è assegnato il contratto, allegando alla richiesta:

- a) un certificato del medico curante che comprovi la perdita di autosufficienza o un suo aggravamento rispetto a precedenti richieste non riconosciute dalla Società;
- b) una relazione medica del medico curante e/o del medico di base che certifichi le cause della perdita di autosufficienza di cui al punto a) o, nel caso di precedenti richieste non riconosciute dalla Società, le sopravvenute cause di un suo aggravamento.

Entrambi i documenti devono essere redatti sugli appositi modelli forniti dalla Società.

#### Accertamento e riconoscimento

Dalla data di ricevimento della documentazione completa, la Società ha sei mesi di tempo per effettuare l'accertamento della perdita di autosufficienza (periodo di accertamento).

A partire dalla data di denuncia, i pagamenti dei premi per la copertura accessoria sono sospesi.

In considerazione di specifiche esigenze istruttorie, la Società si riserva di richiedere all'aderente informazioni sulle cause della perdita di autosufficienza e ulteriore documentazione medica. Ultimati i controlli, la Società comunica per iscritto all'aderente, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

#### Pagamenti

Qualora la società riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta prima del termine della fase di accumulo:

- sarà corrisposta all'aderente una rendita immediata vitalizia pari agli importi di cui all'art. 7 e 8, a seconda della copertura accessoria scelta;
- al momento dell'erogazione, se lo stato di non autosufficienza perdura, la prestazione assicurata erogata nella forma di rendita vitalizia di cui all'art. 2 sarà maggiorata del 30 per cento.

In caso di mancato riconoscimento dello stato di non autosufficienza, la società, dopo aver inviato all'aderente apposita comunicazione, preleva dai versamenti volontari gli eventuali premi sospesi, relativi alla copertura accessoria, senza interessi.

Nel caso in cui l'aderente abbia richiesto l'opzione di rendita con raddoppio in caso di non autosufficienza ai sensi dell'art. 3, la Società, qualora riconosca lo stato di perdita di autosufficienza permanente intervenuta dopo l'inizio della fase di erogazione, inizierà a corrispondere una rendita di importo raddoppiato.

#### Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita assicurata, la Società ha il diritto di effettuare successivi accertamenti dello stato di non autosufficienza non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Società si riserva comunque la possibilità di richiedere all'aderente ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'aderente non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti, secondo i criteri riportati nella tabella dell'allegato n. 6, l'erogazione della prestazione per perdita di autosufficienza cessa immediatamente.

Non è prevista la rivedibilità relativamente alla maggiorazione del 30 per cento sulla prestazione assicurata di cui all'art. 2.

#### **Art. 26 Non pignorabilità, non sequestrabilità e non cedibilità**

Le prestazioni previdenziali in fase di accumulo sono intangibili; le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita e le anticipazioni di cui all'art.11, comma 7, lettera a) del Decreto sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le prestazioni nel regime pensionistico di base. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale o di anticipazione di cui all'art. 11, comma 7 lettere b) e c) del Decreto non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

## **ALLEGATO N.1**

### **Tassi per un euro di prestazione assicurata alla data di termine della fase di accumulo**

#### **Tassi di premio**

Il tasso di premio è pari a 1,04987 per ogni durata residua, ossia la differenza tra l'età alla data di termine della fase di accumulo e l'età alla data del versamento del contributo calcolate in anni e mesi compiuti.

Sono previsti tassi scontati pari a 1 (in luogo di 1, 04987) per versamenti effettuati nei primi due anni a partire dall'adesione da clienti di Generali Italia S.p.A. che per la prima volta aderiscono a forme pensionistiche complementari individuali della Società, con età inferiore o uguale a 40 anni compiuti all'atto dell'adesione, e che scelgono la modalità di pagamento con addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD).

## ALLEGATO N. 2

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%**

**Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.**

### Sesso maschile e femminile

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03741	0,03706	0,03694	0,03688	0,03683	0,03677
51	0,03804	0,03768	0,03756	0,03750	0,03744	0,03738
52	0,03870	0,03833	0,03820	0,03814	0,03808	0,03802
53	0,03940	0,03901	0,03888	0,03882	0,03876	0,03869
54	0,04013	0,03973	0,03960	0,03953	0,03947	0,03940
55	0,04091	0,04049	0,04035	0,04028	0,04022	0,04015
56	0,04173	0,04129	0,04115	0,04108	0,04101	0,04094
57	0,04259	0,04214	0,04199	0,04191	0,04184	0,04177
58	0,04350	0,04303	0,04288	0,04280	0,04272	0,04265
59	0,04448	0,04398	0,04382	0,04374	0,04366	0,04358
60	0,04551	0,04499	0,04482	0,04474	0,04465	0,04457
61	0,04660	0,04606	0,04588	0,04580	0,04571	0,04562
62	0,04777	0,04720	0,04702	0,04692	0,04683	0,04674
63	0,04901	0,04841	0,04822	0,04812	0,04802	0,04793
64	0,05034	0,04971	0,04950	0,04940	0,04929	0,04919
65	0,05175	0,05108	0,05086	0,05076	0,05065	0,05054
66	0,05326	0,05256	0,05233	0,05221	0,05210	0,05198
67	0,05489	0,05414	0,05389	0,05377	0,05365	0,05353
68	0,05664	0,05584	0,05558	0,05545	0,05532	0,05519
69	0,05853	0,05768	0,05740	0,05726	0,05712	0,05699
70	0,06057	0,05966	0,05936	0,05921	0,05907	0,05892
71	0,06278	0,06180	0,06148	0,06133	0,06117	0,06101
72	0,06518	0,06413	0,06378	0,06361	0,06344	0,06327
73	0,06778	0,06665	0,06627	0,06609	0,06591	0,06572
74	0,07062	0,06938	0,06898	0,06878	0,06858	0,06838
75	0,07370	0,07235	0,07192	0,07170	0,07148	0,07127
76	0,07707	0,07560	0,07512	0,07488	0,07465	0,07441
77	0,08075	0,07914	0,07862	0,07836	0,07810	0,07785
78	0,08480	0,08302	0,08245	0,08216	0,08188	0,08160

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%**

**Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014.**

**sesso maschile e femminile**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03102	0,03078	0,03070	0,03066	0,03062	0,03058
51	0,03166	0,03141	0,03133	0,03128	0,03124	0,03120
52	0,03233	0,03207	0,03198	0,03194	0,03190	0,03185
53	0,03303	0,03276	0,03267	0,03263	0,03258	0,03254
54	0,03377	0,03349	0,03339	0,03335	0,03330	0,03325
55	0,03455	0,03425	0,03415	0,03411	0,03406	0,03401
56	0,03537	0,03506	0,03496	0,03490	0,03485	0,03480
57	0,03624	0,03591	0,03580	0,03575	0,03569	0,03564
58	0,03715	0,03681	0,03669	0,03664	0,03658	0,03653
59	0,03812	0,03776	0,03764	0,03758	0,03752	0,03746
60	0,03915	0,03877	0,03864	0,03858	0,03852	0,03846
61	0,04024	0,03984	0,03971	0,03964	0,03957	0,03951
62	0,04141	0,04098	0,04084	0,04077	0,04070	0,04063
63	0,04264	0,04219	0,04204	0,04196	0,04189	0,04181
64	0,04395	0,04347	0,04331	0,04323	0,04316	0,04308
65	0,04536	0,04484	0,04467	0,04459	0,04451	0,04442
66	0,04685	0,04631	0,04613	0,04604	0,04595	0,04586
67	0,04846	0,04788	0,04769	0,04759	0,04750	0,04740
68	0,05019	0,04957	0,04936	0,04926	0,04916	0,04906
69	0,05206	0,05138	0,05116	0,05105	0,05094	0,05084
70	0,05407	0,05335	0,05311	0,05299	0,05287	0,05275
71	0,05625	0,05546	0,05521	0,05508	0,05495	0,05482
72	0,05861	0,05776	0,05748	0,05734	0,05720	0,05706
73	0,06117	0,06024	0,05994	0,05979	0,05964	0,05949
74	0,06395	0,06294	0,06261	0,06244	0,06228	0,06211
75	0,06698	0,06587	0,06550	0,06532	0,06515	0,06497
76	0,07028	0,06906	0,06866	0,06846	0,06827	0,06807
77	0,07390	0,07255	0,07211	0,07189	0,07168	0,07146
78	0,07787	0,07637	0,07588	0,07564	0,07540	0,07516

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%**

**Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.**

**sesso maschile e femminile**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03635	0,03601	0,03590	0,03584	0,03579	0,03573
51	0,03690	0,03655	0,03643	0,03637	0,03632	0,03626
52	0,03747	0,03711	0,03699	0,03693	0,03687	0,03681
53	0,03807	0,03769	0,03757	0,03751	0,03745	0,03739
54	0,03870	0,03831	0,03818	0,03811	0,03805	0,03799
55	0,03935	0,03895	0,03881	0,03875	0,03868	0,03862
56	0,04003	0,03961	0,03948	0,03941	0,03934	0,03927
57	0,04075	0,04031	0,04017	0,04010	0,04003	0,03996
58	0,04150	0,04104	0,04089	0,04082	0,04074	0,04067
59	0,04228	0,04181	0,04165	0,04158	0,04150	0,04143
60	0,04311	0,04261	0,04244	0,04236	0,04228	0,04220
61	0,04396	0,04345	0,04328	0,04319	0,04311	0,04303
62	0,04487	0,04432	0,04414	0,04405	0,04396	0,04387
63	0,04580	0,04524	0,04505	0,04496	0,04487	0,04478
64	0,04680	0,04619	0,04599	0,04590	0,04580	0,04570
65	0,04783	0,04720	0,04700	0,04690	0,04680	0,04670
66	0,04893	0,04824	0,04802	0,04792	0,04781	0,04770
67	0,05004	0,04935	0,04913	0,04901	0,04890	0,04880
68	0,05125	0,05054	0,05031	0,05012	0,05000	0,04988
69	0,05247	0,05169	0,05144	0,05132	0,05119	0,05107
70	0,05379	0,05299	0,05274	0,05261	0,05248	0,05236
71	0,05522	0,05423	0,05395	0,05381	0,05367	0,05354
72	0,05654	0,05564	0,05536	0,05522	0,05508	0,05494
73	0,05809	0,05695	0,05663	0,05648	0,05633	0,05618
74	0,05949	0,05848	0,05817	0,05801	0,05786	0,05770
75	0,06118	0,06017	0,05985	0,05970	0,05954	0,05898
76	0,06304	0,06149	0,06114	0,06097	0,06080	0,06063
77	0,06443	0,06332	0,06297	0,06280	0,06264	0,06247
78	0,06646	0,06465	0,06426	0,06407	0,06389	0,06370

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%**

**Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014.**

**Sesso maschile e femminile**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02931	0,02907	0,02899	0,02895	0,02891	0,02887
51	0,02981	0,02956	0,02948	0,02944	0,02938	0,02934
52	0,03034	0,03006	0,02997	0,02993	0,02988	0,02984
53	0,03086	0,03059	0,03050	0,03045	0,03041	0,03037
54	0,03143	0,03115	0,03105	0,03101	0,03092	0,03088
55	0,03202	0,03168	0,03158	0,03153	0,03149	0,03144
56	0,03259	0,03228	0,03217	0,03212	0,03207	0,03202
57	0,03322	0,03290	0,03280	0,03275	0,03263	0,03258
58	0,03389	0,03348	0,03337	0,03331	0,03326	0,03320
59	0,03450	0,03414	0,03403	0,03397	0,03391	0,03386
60	0,03521	0,03484	0,03472	0,03466	0,03461	0,03444
61	0,03596	0,03546	0,03533	0,03526	0,03520	0,03513
62	0,03661	0,03620	0,03606	0,03600	0,03593	0,03587
63	0,03740	0,03698	0,03684	0,03678	0,03671	0,03664
64	0,03825	0,03762	0,03747	0,03739	0,03732	0,03725
65	0,03893	0,03845	0,03829	0,03821	0,03814	0,03806
66	0,03982	0,03933	0,03917	0,03909	0,03901	0,03894
67	0,04076	0,04027	0,04011	0,03970	0,03961	0,03953
68	0,04178	0,04087	0,04069	0,04061	0,04052	0,04043
69	0,04242	0,04185	0,04167	0,04158	0,04149	0,04140
70	0,04347	0,04290	0,04272	0,04263	0,04254	0,04246
71	0,04461	0,04343	0,04322	0,04312	0,04302	0,04292
72	0,04516	0,04450	0,04430	0,04420	0,04410	0,04401
73	0,04632	0,04568	0,04548	0,04539	0,04530	0,04520
74	0,04760	0,04699	0,04681	0,04675	0,04664	0,04653
75	0,04904	0,04730	0,04708	0,04697	0,04687	0,04677
76	0,04933	0,04866	0,04846	0,04837	0,04828	0,04819
77	0,05081	0,05022	0,05005	0,04997	0,04989	0,04982
78	0,05253	0,05033	0,05013	0,05003	0,04994	0,04985

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienzapagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%<sup>1</sup>**

**Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.**

**Sesso maschile e femminile**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,03646	0,03617	0,03607	0,03603	0,03598	0,03593
51	0,03704	0,03674	0,03664	0,03659	0,03654	0,03650
52	0,03766	0,03734	0,03724	0,03719	0,03714	0,03709
53	0,03830	0,03798	0,03787	0,03782	0,03776	0,03771
54	0,03897	0,03864	0,03853	0,03847	0,03842	0,03837
55	0,03968	0,03934	0,03922	0,03917	0,03911	0,03905
56	0,04042	0,04007	0,03995	0,03990	0,03984	0,03978
57	0,04121	0,04084	0,04072	0,04066	0,04060	0,04054
58	0,04204	0,04166	0,04154	0,04148	0,04141	0,04135
59	0,04292	0,04253	0,04240	0,04233	0,04227	0,04221
60	0,04386	0,04345	0,04331	0,04324	0,04318	0,04311
61	0,04485	0,04442	0,04428	0,04421	0,04414	0,04407
62	0,04590	0,04545	0,04531	0,04523	0,04516	0,04509
63	0,04702	0,04655	0,04640	0,04632	0,04625	0,04617
64	0,04821	0,04772	0,04756	0,04748	0,04740	0,04732
65	0,04948	0,04896	0,04879	0,04871	0,04863	0,04854
66	0,05083	0,05029	0,05011	0,05002	0,04994	0,04985
67	0,05228	0,05171	0,05153	0,05143	0,05134	0,05125
68	0,05384	0,05324	0,05304	0,05294	0,05285	0,05275
69	0,05552	0,05488	0,05467	0,05457	0,05447	0,05436
70	0,05733	0,05665	0,05643	0,05632	0,05621	0,05610
71	0,05928	0,05857	0,05833	0,05821	0,05809	0,05798
72	0,06140	0,06063	0,06038	0,06025	0,06013	0,06000
73	0,06369	0,06286	0,06259	0,06246	0,06233	0,06219
74	0,06616	0,06528	0,06499	0,06485	0,06470	0,06456
75	0,06885	0,06790	0,06759	0,06743	0,06728	0,06712
76	0,07177	0,07074	0,07041	0,07024	0,07007	0,06991
77	0,07496	0,07384	0,07348	0,07330	0,07312	0,07294
78	0,07844	0,07723	0,07683	0,07663	0,07643	0,07624

<sup>1</sup> I coefficienti sopra esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia con raddoppio in caso di non autosufficienzapagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%<sup>2</sup>**

**Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014.**

**Sesso maschile e femminile**

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata	Rateazione rendita					
	Annuale	Semestrale	Quadrimestrale	Trimestrale	Bimestrale	Mensile
50	0,02983	0,02966	0,02960	0,02957	0,02955	0,02952
51	0,03041	0,03023	0,03017	0,03014	0,03011	0,03008
52	0,03102	0,03083	0,03077	0,03074	0,03071	0,03068
53	0,03165	0,03146	0,03139	0,03136	0,03133	0,03130
54	0,03232	0,03212	0,03205	0,03202	0,03198	0,03195
55	0,03301	0,03281	0,03274	0,03270	0,03267	0,03264
56	0,03375	0,03353	0,03346	0,03342	0,03339	0,03335
57	0,03452	0,03429	0,03422	0,03418	0,03415	0,03411
58	0,03533	0,03510	0,03502	0,03498	0,03494	0,03490
59	0,03619	0,03595	0,03587	0,03583	0,03579	0,03575
60	0,03710	0,03684	0,03676	0,03672	0,03668	0,03663
61	0,03806	0,03779	0,03770	0,03766	0,03762	0,03757
62	0,03908	0,03880	0,03870	0,03866	0,03861	0,03856
63	0,04016	0,03986	0,03976	0,03971	0,03966	0,03962
64	0,04130	0,04099	0,04088	0,04083	0,04078	0,04073
65	0,04251	0,04218	0,04207	0,04202	0,04197	0,04191
66	0,04381	0,04346	0,04334	0,04328	0,04323	0,04317
67	0,04519	0,04482	0,04469	0,04463	0,04457	0,04451
68	0,04666	0,04627	0,04614	0,04607	0,04601	0,04595
69	0,04825	0,04783	0,04769	0,04762	0,04755	0,04748
70	0,04994	0,04950	0,04935	0,04928	0,04920	0,04913
71	0,05177	0,05129	0,05114	0,05106	0,05098	0,05090
72	0,05374	0,05323	0,05306	0,05297	0,05289	0,05281
73	0,05586	0,05531	0,05513	0,05504	0,05495	0,05486
74	0,05815	0,05756	0,05736	0,05726	0,05717	0,05707
75	0,06063	0,05999	0,05978	0,05967	0,05957	0,05946
76	0,06332	0,06262	0,06239	0,06228	0,06216	0,06205
77	0,06624	0,06548	0,06523	0,06510	0,06498	0,06486
78	0,06941	0,06858	0,06831	0,06817	0,06804	0,06790

<sup>2</sup> I coefficienti sopra esposti considerano anche il rischio di perdita di autosufficienza.

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un'altra persona designata dall'aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 2%**

**Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto sino al 27.11.2014.**

**sexo maschile e femminile**

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale  
Percentuale reversibilità: 100%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,04463	0,04566	0,04707
67	0,04566	0,04690	0,04864
70	0,04707	0,04864	0,05094

Rateazione rendita: annuale  
Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,04723	0,04792	0,04884
67	0,04895	0,04980	0,05096
70	0,05168	0,05280	0,05440

**Coefficienti di conversione del capitale di un euro in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate, reversibile su un'altra persona designata dall'aderente (reversionario) - Ipotesi demografica A62D Indifferenziata per sesso - tasso tecnico 1%**

**Tali coefficienti di conversione si applicano alle posizioni individuali maturate dagli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014.**

**sexo maschile e femminile**

I coefficienti di conversione sono determinabili solo in base ad alcuni parametri relativi al momento in cui l'aderente accede alla prestazione assicurata; tali parametri sono: l'età dell'aderente, l'età del reversionario, la percentuale di reversibilità e la rateazione della rendita scelte dall'aderente.

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i coefficienti di conversione relativi ad alcune figure tipo, ipotizzando due diverse percentuali di reversibilità.

Rateazione rendita: annuale  
Percentuale reversibilità: 100%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,03855	0,03959	0,04098
67	0,03959	0,04083	0,04256
70	0,04098	0,04256	0,04487

Rateazione rendita: annuale  
Percentuale reversibilità: 60%

Età di calcolo di accesso alla prestazione assicurata dell'aderente	Età di calcolo del reversionario		
	65	67	70
65	0,04101	0,04171	0,04263
67	0,04272	0,04358	0,04474
70	0,04538	0,04652	0,04815

## Tabella di rettifica dell'età

### sesso maschile e femminile

Nati da	A	Rettifica (anni)
01/01/1900	31/12/1907	7
01/01/1908	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1923	31/12/1927	4
01/01/1928	31/12/1940	3
01/01/1941	31/12/1948	2
01/01/1949	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1977	-1
01/01/1978	31/12/1988	-2
01/01/1989	31/12/1999	-3
01/01/2000	31/12/2011	-4
01/01/2012	31/12/2020	-5
01/01/2021	Oltre	-6

La tavola demografica **A62D Indifferenziata per sesso** richiede la rettifica dell'età effettiva dell'aderente, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita contenuta nella *Tabella di rettifica dell'età* (ottenendo così un' "età di calcolo").

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiore e inferiore rispetto all'età rettificata stessa.

### Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche

La Società potrà rideterminare le tavole demografiche al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

1. la speranza di vita residua di un individuo di età 67 anni maschio o femmina, elaborata dall'ISTAT e pubblicata nelle tavole di mortalità della popolazione italiana, risulti superiore alla corrispondente speranza di vita residua contenuta nella tabella H, di seguito riportata, per l'anno di riferimento considerato dalle tavole stesse. In assenza dell'elaborazione ISTAT verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro qualificato organismo nazionale o della Comunità Europea;
2. la sopravvivenza effettiva del portafoglio di rendite in erogazione della Società (o, qualora la Società non abbia un significativo portafoglio di rendite in erogazione, quella rilevata da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS) risulti superiore alla sopravvivenza attesa del medesimo portafoglio valutata con le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita allegati.

Al verificarsi delle condizioni 1. e 2. la Società avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione del capitale in rendita.

In caso di variazione delle basi demografiche, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati ai contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione e, a condizione che manchino più di tre anni alla scadenza del contratto, sono utilizzati anche per rideterminare la prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.

I coefficienti di conversione del capitale in rendita possono variare anche in ottemperanza a modifiche del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall'IVASS (art. 11, Regolamento ISVAP n. 21 e successive modifiche).

In tal caso i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono applicati esclusivamente ai contributi versati a partire dalla data di entrata in vigore della variazione.

In ogni caso i coefficienti di conversione del capitale in rendita non possono essere modificati nei primi tre anni dalla data di conclusione del contratto.

La Società comunica tempestivamente per iscritto all'aderente le variazioni, con un preavviso di 60 giorni dalla data di entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto.

### Tabella H - Speranza di vita residua

Anno di riferimento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Maschio età 67	16,86	16,98	17,11	17,23	17,35	17,47	17,59	17,70	17,82	17,93
Femmina età 67	20,27	20,41	20,55	20,69	20,82	20,96	21,09	21,22	21,35	21,48

Anno di riferimento	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Maschio età 67	18,05	18,16	18,27	18,38	18,48	18,59	18,69	18,80	18,90	19,00
Femmina età 67	21,60	21,73	21,85	21,97	22,09	22,21	22,33	22,45	22,56	22,67

Anno di riferimento	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Maschio età 67	19,10	19,20	19,30	19,39	19,49	19,58	19,67	19,76	19,85	19,94
Femmina età 67	22,78	22,89	23,00	23,10	23,21	23,31	23,42	23,52	23,62	23,71

Anno di riferimento	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050
Maschio età 67	20,03	20,12	20,20	20,29	20,37	20,45	20,53	20,61	20,68	20,76
Femmina età 67	23,81	23,91	24,00	24,09	24,18	24,27	24,36	24,45	24,54	24,62

Anno di riferimento	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060
Maschio età 67	20,83	20,90	20,98	21,05	21,12	21,18	21,25	21,32	21,38	21,44
Femmina età 67	24,70	24,79	24,87	24,95	25,02	25,10	25,17	25,25	25,32	25,39

Anno di riferimento	2061	2062	2063	2064	2065
Maschio età 67	21,50	21,57	21,63	21,68	21,74
Femmina età 67	25,46	25,53	25,59	25,66	25,72

I valori riportati nella tabella H sono desunti dalle previsioni demografiche elaborate dall'ISTAT sulla popolazione nazionale italiana per il periodo 2011-2065 (scenario centrale).

## Fase di erogazione della rendita

I coefficienti di conversione del capitale in rendita sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l'erogazione della rendita pari a 0,9% delle rate di rendita attese.

Nella fase di erogazione il tasso di interesse tecnico impiegato nel calcolo iniziale della prestazione in rendita è:

- pari a 2%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto fino al 27.11.2014;
- pari a 1%, per gli aderenti che hanno sottoscritto il contratto dal 28.11.2014

e potrà essere modificato secondo quanto indicato all'art. 1 delle Condizioni generali di contratto; il tasso di interesse tecnico impiegato per il calcolo della prestazione assicurata in fase di erogazione sarà comunicato all'aderente, oltre che sessanta giorni prima di ogni variazione, anche al momento della effettiva conversione della prestazione assicurata in forma di capitale nella prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia.

Eventuali ulteriori modalità di rivalutazione/adequamento della prestazione assicurata in fase di erogazione, collegate a gestioni separate e/o altri strumenti finanziari, saranno comunicate all'aderente a seguito della richiesta di liquidazione della prestazione in forma di rendita.

## ALLEGATO N. 3

### Regolamento della Gestione separata GESAV GLOBAL

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato GESAV GLOBAL (la Gestione separata). Tale Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.
2. La Gestione separata è denominata in Euro.
3. La Gestione separata è riservata ai Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

### OBIETTIVI DELLA GESTIONE

4. La Società, nella gestione del portafoglio degli attivi, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

### TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

#### 5. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

#### Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

### Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 95%
Investimenti immobiliari	compreso tra 5% e 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR. L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.

### VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

6. Il valore delle attività della Gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
7. Sulla Gestione separata possono gravare unicamente gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge e la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, salvo diversa disposizione della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

### RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

8. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
9. Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione separata.
10. Il tasso medio di rendimento della Gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione separata alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della Gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla

gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 9. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

## CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

11. La Gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
12. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
13. La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

## ALLEGATO N. 4

### Regolamento del Fondo Interno A.G. EUROPEAN EQUITY

#### A) Obiettivi e descrizione del fondo

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 80% MSCI Europe;
- 20% JP Morgan Emu 1-3 anni.

#### Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati europei.

Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da Società appartenenti al Gruppo Generali.

Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del Fondo).

Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati in euro ed in altre valute europee. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e /o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.

La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al Gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla Società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli Aderenti è esclusivamente a carico della Società stessa.

### **Descrizione degli indici che compongono il Benchmark**

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

### **B) Limiti**

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, l'investimento in strumenti finanziari, emessi da emittenti nei quali il fondo investe più del 5% rispetto al patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato, sommati fra loro non possono superare il 40% del patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento ISVAP n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell'ISVAP, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Società.

### **C) Valore complessivo del fondo**

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
- il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
- tutti i crediti nei confronti della Società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della Società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla Società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- Oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- Le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti;
- Il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- La quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR acquistati, e le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

Sono a carico della Società tutte le altre spese.

#### **D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo**

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:

Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
- le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione – il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.

Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.

Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

## **E) Commissioni**

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla Società, pari al 2,05% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito "valore complessivo netto" del fondo.

Rimangono a carico della Società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

## **F) Determinazione del valore della quota**

La Società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente su "Il Sole 24 Ore".

## **G) Rendiconto annuale del Fondo**

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'ISVAP e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della Società.

## **H) Fusione con fondi interni della Società**

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla Società e dedicati alla previdenza, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo agli Aderenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dall'Aderente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Aderenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti gli Aderenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entra tale termine l'Aderente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

## **I) Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della Società. La Società provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno, qualora disponibile, senza applicazione di alcuna penalità.

## **ALLEGATO N. 5**

### **Regolamento delle linee di investimento di GENERAFUTURO - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione**

#### **Art. 1 Disposizioni generali/ comuni**

Le prestazioni assicurate sono espresse in euro e in quote rispettivamente collegate alla Gestione separata Gesav Global e al fondo interno A.G. European Equity, secondo quanto previsto da ciascuna delle linee d'investimento disponibili.

A ciascuna linea di investimento corrisponde un determinato profilo di rischio/rendimento e l'Aderente sceglie tra le diverse linee di investimento in funzione della propria propensione al rischio e del proprio orizzonte temporale di riferimento.

Ciascuna linea d'investimento prevede una ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, che sono applicate a ciascun versamento contributivo.

#### **Art. 2 Linee di investimento**

##### **A) Moderata Europea**

###### **Descrizione**

Questa linea di investimento ha un indirizzo moderato ed è rivolta a chi intende proteggere nel tempo il valore reale di una parte dei propri contributi: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo obbligazionario. La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:  
- 60% Gesav Global

Fondo interno di tipo azionario:  
- 40% A.G. European Equity

##### **B) Bilanciata Europea**

###### **Descrizione**

Questa linea di investimento con una asset allocation bilanciata sfrutta le potenzialità nel lungo periodo del mercato azionario ed è pertanto rivolta a chi mira ad una rivalutazione del capitale in un orizzonte temporale medio / lungo: le prestazioni assicurate iniziali sono prevalentemente collegate a investimenti di tipo azionario.

La composizione iniziale della prestazione assicurata derivante da ciascun contributo versato è così stabilita:

Gestione separata:  
- 40% Gesav Global

Fondo interno di tipo azionario:  
- 60% A.G. European Equity

#### **Art. 3 Passaggio fra Linee di investimento**

Trascorso un anno dalla data di adesione ad una linea di investimento, l'Aderente può richiedere, per iscritto, di passare ad altra linea, modificando in questo modo la ripartizione percentuale delle prestazioni assicurate espresse in euro e in quote, che verrà applicata a ciascun successivo versamento contributivo.

## ALLEGATO N. 6

**Tabella: attribuzione del punteggio nella fase di accertamento della perdita di autosufficienza**

Farsi il bagno		
1° grado	L'aderente è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno	Punteggio 10

Vestirsi e svestirsi		
1° grado	L'aderente è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo	Punteggio 10

Igiene del corpo		
1° grado	L'aderente è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati da (1), (2) e (3): (1) andare al bagno; (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi; (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato al bagno.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3).	Punteggio 10

Mobilità		
1° grado	L'aderente è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza da parte di terzi.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. E' però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi.	Punteggio 10

Continenza		
1° grado	L'aderente è completamente continente.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno.	Punteggio 5
3° grado	L'aderente è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come il catetere o colostomia.	Punteggio 10

Bere e mangiare		
1° grado	L'aderente è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti.	Punteggio 0
2° grado	L'aderente necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sminuzzare/tagliare il cibo</li> <li>- sbucciare la frutta</li> <li>- aprire un contenitore/una scatola</li> <li>- versare bevande nel bicchiere.</li> </ul>	Punteggio 5
3° grado	L'aderente non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale.	Punteggio 10

## ALLEGATO N. 7

### Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi<sup>(1)</sup> (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa<sup>(2)</sup>.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero<sup>(3)</sup>. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - fax 041.549.2235 – [privacy.it@generali.com](mailto:privacy.it@generali.com)*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

#### NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
3. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

GIPRY/100/04-AG

